Fondazione
dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Firenze

**Commissione del Comitato Scientifico della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze**

## Area Procedure Concorsuali

# Guida operativa

## per la redazione delle relazioni art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F.

## Coordinatore

Alessandro Torcini

## Comitato di redazione

Lorenzo BANDINELLI, Simone BARONTI, Enrico BATTIGAMBE, Neri BONAMI LORI, Marco BILLONE, Aurelio CAMPANALE, Olimpia CHIARUGI, Erika CRESTI, Alessandro DE SANCTIS, Guido GHEZZI GALLI TASSI, Grazia MALTINTI, Catia MARINO, Mauro MASINI, Barbara PACINI, Nicola PIERPAOLI, Alessio SILVESTRI, Andrea SISMONDI, Luigi VIGANO'.

## Sotto commissioni operative

**Relazione art. 160 comma 2**
Barbara Pacini (Coordinatore)
Lorenzo Bandinelli
Guido Ghezzi Galli Tassi
Catia Marino
Mauro Masini
Alessio Silvestri

**Relazione art. 161 comma 3**
Nicola Pierpaoli (Coordinatore)
Simone Baronti
Marco Billone
Olimpia Chiarugi
Erika Cresti
Andrea Sismondi

# PREFAZIONE

Con molto piacere presento il lavoro della Commissione del Comitato Scientifico della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze – Area Procedure Concorsuali – avente per oggetto un manuale pratico per la redazione delle relazioni previste dall'art. 161, 3° comma, e dall'art. 160, 2° comma, della Legge Fallimentare.

Le recenti modifiche al testo legislativo hanno aperto nuove opportunità di lavoro e così la Fondazione ha ritenuto utile approntare una guida per quei colleghi che si appresteranno a svolgere questi delicati incarichi.

La parte prettamente operativa è preceduta da un'introduzione teorica ed è seguita da due bozze di lettere di incarico. Corredano il tutto, infine, due bozze di relazioni.

Naturalmente il collega utilizzi questi materiali *"cum grano salis"* giacché in queste materie, più che in altri campi, ogni incarico fa storia a sé, le peculiarità sono la norma e quindi i vari materiali dovranno essere elasticamente adattati ai molti casi concreti che inevitabilmente si presenteranno.

Concludo ringraziando la squadra che ha dato vita a questo lavoro che ha saputo armonizzare l'energia dei colleghi più giovani, che hanno egregiamente effettuato la gran parte del lavoro operativo, con la preziosa esperienza di quelli più navigati.

A tutti loro un vivo ringraziamento per il lavoro svolto.

In ultimo segnalo che il materiale prodotto verrà periodicamente aggiornato *on line* e pertanto sono ben graditi i suggerimenti da parte di tutti coloro che a vario titolo utilizzeranno questi elaborati.

**Il Coordinatore**
della Commissione del Comitato Scientifico
della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze
Area Procedure Concorsuali

**Alessandro Torcini**

**INDICE**

Prefazione

**Capitolo 1**
Relazione art. 161, comma 3, L.F. – introduzione teorica pag. 1

**Capitolo 2**
Relazione art. 160, comma 2, L.F. – introduzione teorica pag. 19

**Capitolo 3**
Guida operativa per la redazione delle relazioni pag. 22

**Capitolo 4**
Bozza lettera di incarico relazione art. 161, comma 3, L.F. pag. 35

**Capitolo 5**
Bozza lettera di incarico relazione art. 160, comma 2, L.F. pag. 39

**Capitolo 6**
Bozza relazione art. 161, comma 3, L.F. pag. 42

**Capitolo 7**
Bozza relazione art. 160, comma 2, L.F. pag. 57

# Capitolo 1

# Relazione art. 161, comma 3, L.F. – introduzione teorica

## *1. Ruolo e Funzione della Relazione di Attestazione di cui all'art. 161, 3 comma, L.F.*

Il nuovo ruolo assunto dall'istituto del concordato preventivo e il conseguente incremento del ricorso a tale strumento nella prassi aziendale per la risoluzione delle situazioni di crisi di impresa si inseriscono a pieno titolo nello spirito che ha guidato il legislatore nell'intenso e articolato processo di riordino della disciplina relativa alle procedure concorsuali.
La spinta verso la "privatizzazione" delle procedure concorsuali[1], la volontà di favorire e semplificare il ricorso a procedure giudiziali e stragiudiziali per il rientro in *bonis*, nell'ottica di salvaguardia della continuità aziendale quale obiettivo che permette anzitutto di meglio rispondere alle aspettative del ceto creditorio – soggetto prioritariamente interessato alla risoluzione della crisi aziendale –, rappresentano alcuni degli elementi caratterizzanti la *ratio* della complessa riforma che ha interessato la disciplina fallimentare e in particolare quella relativa alla procedura di concordato preventivo.
In tale mutato contesto, che lascia ampio spazio all'autonomia negoziale delle parti per la risoluzione delle situazioni di crisi aziendale, assume un ruolo di primaria rilevanza il professionista chiamato a redigere la relazione di cui all'art. 161 comma 3 L.F., attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, che accompagna la domanda di concordato preventivo presentata dal debitore.
La suddetta relazione deve essere redatta da un professionista qualificato e, come avremo modo di analizzare più approfonditamente in seguito, ha lo scopo di verificare e certificare l'attendibilità e la veridicità dei dati aziendali, nonché la realizzabilità delle proposte contenute nel piano concordatario, contribuendo così a dare maggiore serietà e attendibilità alla proposta di concordato presentata dall'imprenditore che versa in uno stato di crisi.
In particolare, tale relazione assolve una duplice funzione:

- informativa, da un lato, nei confronti della massa dei creditori che si affidano ai giudizi ivi contenuti per formare ed esprimere il proprio "consenso informato" alla proposta concordataria[2];
- istruttoria[3], dall'altro, poiché si sostituisce all'attività del Tribunale nella valutazione del merito della proposta concordataria; al Tribunale, difatti, è affidato, in tale fase, un

---

1 Intenso e prolifico il dibattito che anima la dottrina in merito alla natura, pubblicistica o pattizia, da attribuire al concordato preventivo alla luce dell'intenso processo di riordino della relativa disciplina. Interessante, in tal senso, l'approfondimento svolto da A. Penta, "La revoca del concordato preventivo", *Il Fallimento,* n. 6/2011, p. 735.

2 La finalità informativa primariamente assolta dalla relazione di attestazione, a tutela della formazione del "libero convincimento" sulla fattibilità del piano spettante ai soli creditori, è ribadita in molteplici pronunce giurisprudenziali, tra cui si ricorda: Corte d'appello di Torino, Sez. I, 19 giugno 2007, con note di M. Vacchiano, *Il Fallimento*, n. 11/2007, p. 1315 e ss. A ciò si aggiunga quanto autorevolmente ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 21860 del 2010: *«…la disciplina del concordato preventivo appare ispirata da una esigenza di carattere fondamentale: garantire che i creditori siano messi in condizione di prestare il loro consenso con cognizione di causa, vale a dire che abbiano a manifestare un consenso informato e non viziato da una falsa rappresentazione della realtà*», Corte di Cassazione, Sez. I, 25 ottobre 2010 n. 21860, *Il Fallimento,* n. 12/2010, p. 1378.

3 Cassazione Civile, Sez. I, 25 ottobre 2010, n. 21860, *op. cit.*, p. 1378.

potere di controllo più limitato, attinente la sola verifica della completezza e regolarità della domanda e della relativa documentazione allegata, ivi compresa la relazione attestativa.

La proposta concordataria acquista così un maggior grado di affidabilità, serietà e attendibilità, a tutela delle legittime aspettative del ceto creditorio, il quale è così in grado di formarsi una prima opinione in merito alle probabilità di soddisfazione dei propri interessi. Tale preliminare giudizio troverà, poi, più o meno conferma con quanto successivamente rilevato dal commissario giudiziale in sede di redazione della relazione di cui all'art. 172.
In considerazione dei recenti e numerosi interventi giurisprudenziali in materia, appare sicuramente necessario un breve approfondimento circa il nuovo ruolo attribuito al controllo svolto dal Tribunale durante la fase istruttoria di ammissione della proposta concordataria[4]. Parallelamente alla graduale riduzione del potere di verifica affidato al Tribunale in sede di giudizio di ammissibilità della proposta di concordato preventivo, si assiste ad un mutamento nella tipologia di controlli esercitabili dallo stesso Tribunale, il quale non può entrare nel merito dei contenuti della proposta concordataria, poiché così facendo si sovrapporrebbe alla valutazione di fattibilità contenuta nella relazione del professionista attestatore, e, al contempo, non può neppure esprimere un giudizio sulla veridicità dei dati aziendali contenuti nel piano, compito, questo, attribuito per legge alla successiva verifica del commissario giudiziale[5].
Il Tribunale deve dunque limitarsi a un controllo essenzialmente di "legittimità" dei documenti e dei relativi allegati, ivi compresa la relazione di attestazione di cui all'art. 161, 3° comma, verificando la «… *completezza e la regolarità della documentazione senza che possa valutarne l'adeguatezza sotto il profilo del merito*[6]». È comunque opportuno ricordare la finalità ultima del compito svolto dal Tribunale in tale sede, ovvero quello di assicurare un voto consapevole da parte dei creditori, anche in considerazione del fatto che la procedura concordataria rappresenta, in alcuni casi, l'alternativa giudiziale all'ipotesi di fallimento. In tale ottica, quindi, al Tribunale compete un controllo, di regolarità e correttezza della procedura, di natura non esclusivamente formale, tramite il quale verifica che «… *siano assicurate le condizioni dell'accordo tra il debitore e i suoi creditori senza che la volontà di questi ultimi sia viziata da un'informazione incompleta, falsa o erronea*[7]».
Alla luce di quanto detto, la relazione dell'attestatore assume un ruolo essenziale, poiché garantisce la serietà della proposta concordataria, e deve quindi essere idonea allo scopo che

---

4 Si pensi alle numerose pronunce con le quali la Suprema Corte ha più volte espresso il proprio orientamento in merito alla natura e all'oggetto del controllo del Tribunale in sede di ammissione del concordato preventivo, anche alla luce dell'attribuzione di una natura di tipo contrattuale e privatistico al concordato ricavabile dallo stesso dettato normativo. In particolare, tale orientamento è principalmente rinvenibile nelle seguenti sentenze della Cassazione Civile: sentenza n. 2706 del 4 febbraio 2009 (*Il Fallimento*, n. 7/2009, p. 789 e ss. con note di L. Panzani); sentenza n. 22927 del 29 ottobre 2009 (*Il Fallimento*, n. 7/2010, p. 822 e ss.); sentenza n. 21860 del 25 ottobre 2010 (*Il Fallimento*, n. 2/2011, p. 169 e ss. con note di M. Fabiani e G. Bozza) e sentenza n. 3586 del 14 febbraio 2011 (*Il Fallimento*, n. 7/2011, p. 805 e ss., con note di L.A. Bottai).

5 Si veda in tal senso l'efficace analisi giurisprudenziale relativa al sindacato giudiziale in sede di ammissione del concordato preventivo presente nel seguente articolo: "Il (limitato) controllo del Tribunale sulla proposta di concordato: chiusura del sistema", *Il Fallimento,* n. 7/2011, p. 805; nonché la critica disamina contenuta in L.A. Bottai, "Il processo di disintermediazione giudiziaria continua", *Il Fallimento,* n. 7/2011, p. 810.

6 Cassazione Civile, Sez. I, 29 ottobre 2009, n. 22927, *op. cit.*, p. 822.

7 Corte d'Appello di Torino, Sez. I, 20 luglio 2009, *Il Fallimento*, n. 8/2010, p. 961.

gli è affidato, nonché essere redatta da un professionista abilitato[8]. Pertanto, tale relazione deve essere adeguatamente motivata, onde evidenziare l'iter logico dei controlli effettuati, delle metodologie seguite e delle attività poste in essere al fine di pervenire al giudizio prognostico in merito all'idoneità della proposta concordataria al superamento della crisi aziendale e al soddisfacimento delle legittime aspettative del ceto creditorio[9].
Il professionista attestatore non può dunque ricorrere a "formule di stile" o esprimere riserve nella sua relazione[10], ma deve evidenziare e argomentare, in modo chiaro ed esplicito, il percorso logico seguito nel formulare il suo giudizio circa l'attendibilità dei dati aziendali e la conseguente prognosi sulle prospettive di successo della proposta concordataria nella risoluzione della crisi aziendale, affinché tale percorso sia intellegibile e ripercorribile anche da altri soggetti[11]. Si tratta dunque di condurre una vera e propria due diligence, effettuando i controlli e le attività tipicamente poste in essere nell'ambito della revisione legale dei conti.

## *2. Nomina e Requisiti del Professionista Attestatore*

Il professionista incaricato della predisposizione della relazione di attestazione di cui all'art. 161, terzo comma L.F., riceve il mandato professionale direttamente dall'imprenditore che intende presentare la domanda di concordato preventivo, sulla scorta del principio dell'*intuitu personae*. Per quanto attiene il soggetto legittimato al conferimento di tale incarico, si conviene ormai, alla luce della disciplina vigente e della consolidata prassi[12], che tale compito

---

8 In tal senso, la Cassazione ha eloquentemente definito la finalità e l'essenza di questa attestazione, la quale deve essere resa da un professionista altamente qualificato e deve certificare e garantire al Tribunale che la proposta concordataria è fattibile e che i dati sono veritieri: *«… la relazione del professionista non può essere equiparata ad una semplice consulenza di parte; la legge stabilisce, infatti, che il professionista deve «attestare», vale a dire certificare e garantire al Tribunale chiamato a pronunciarsi sulla ammissibilità della proposta, che i dati aziendali sono veridici e che il piano presenta il carattere della fattibilità…* », sentenza n. 21860 del 25 ottobre 2010, *op.cit.,* p. 169.

9 «*Ai fini dell'ammissibilità del concordato preventivo, la relazione del professionista, il quale deve essere indipendente e imparziale, deve contenere un giudizio articolato in diverse fasi (ispettivo-ricognitiva, valutativa della regolarità, comminatoria, con pubblica esplicitazione del giudizio espresso), e deve consentire la ricostruzione dei controlli effettuati; a tal fine il professionista deve dare atto della documentazione esaminata, indicando i controlli compiuti, ricostruire l'iter logico posto a base delle proprie valutazioni e attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano*», Trib. Piacenza, 3 luglio 2008, *Il Fallimento*, n. 1/2009, p. 120.

10 «*Nella propria relazione ex art. 161, terzo comma l. fall., il professionista non deve adottare formule generiche volte a delimitare la portata dell'attestazione e quindi la responsabilità a essa connessa …*», Trib. Milano, 18 marzo 2010, *Il Fallimento*, n. 6/2010, p. 743.

11 «*La relazione del professionista sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano deve essere connotata da correttezza, chiarezza, completezza, veridicità ed esaustività, a garanzia di una genuina e consapevole valutazione della proposta da parte dei creditori……*», Trib. Piacenza, 3 luglio 2008, *op. cit.*, p. 121.

Riassumendo, valga quanto chiaramente espresso dal Tribunale di Milano sulle finalità e sul contenuto della relazione di attestazione: *«… il professionista deve attestare con chiara ed inequivoca assunzione di responsabilità, la veridicità dei dati aziendali, così come esposti nella situazione patrimoniale prodotta e posta alla base del piano, nonché la fattibilità del piano illustrandola congruamente, al fine di consentire al Tribunale il controllo sulla completezza e logicità dell'iter argomentativo, delle verifiche compiute in ordine alla suddetta veridicità dei dati e degli elementi di fatto e delle relative valutazioni che il professionista ha ritenuto idonee a dimostrare con ragionevole certezza, benché ovviamente con i limiti propri di un giudizio prognostico, l'attuabilità del piano*», Trib. Milano, 18 marzo 2010, *op. cit.*, p. 743.

12 Si veda in merito quanto argomentato da E. Ceccherini, "La qualificazione, l'indipendenza e la terzietà del professionista attestatore negli istituti concorsuali di gestione della crisi d'impresa e le diverse

sia attribuito all'organo amministrativo, chiamato anche, ai sensi del combinato disposto degli artt. 161 e 152 L.F., ad esprimere la propria manifestazione di volontà in merito alla presentazione della domanda di ammissione alla procedura concordataria.
Considerata la preminente funzione di garanzia assolta dal professionista incaricato di asseverare i dati contenuti nella proposta concordataria e inerente la veridicità dei dati e la fattibilità del piano, nonché la delicatezza dell'incarico affidatogli[13], seppur scelto dal debitore, deve trattarsi di un professionista altamente qualificato che offra garanzie di terzietà e indipendenza.
Innanzitutto, quindi, il soggetto legittimato a redigere tale attestazione deve possedere ben precisati requisiti professionali che ne assicurino l'alta qualificazione, ovvero deve appartenere a una determinata categoria professionale, quali quelle specificatamente disciplinate per lo svolgimento delle funzioni di curatore, nonché deve essere iscritto nel relativo albo professionale[14]. Ai sensi dell'art. 161, terzo comma, il quale, tramite una serie di rinvii, rimanda all'art. 28, lettere a) e b) della legge fallimentare, si deve trattare, difatti, di un avvocato, un dottore commercialista, ragioniere o ragioniere commercialista iscritto nella sezione A dell'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili[15], organizzati anche in studio professionale associato o in società tra professionisti, purché i soci siano in possesso dei requisiti professionali di cui sopra e a condizione che venga designata la persona fisica responsabile dell'incarico, sempre nell'ottica del principio dell'*intuitu personae*, nonché ai fini dell'individuazione della persona fisica responsabile delle certificazioni rese nella relazione di attestazione.
Inoltre, in considerazione del rinvio contenuto nell'art. 67, quarto comma, lettera d) L.F., all'art. 2401-*bis* e, conseguentemente, agli artt. 2501-*sexies* e 2409-*bis* del codice civile, è necessario che tale soggetto sia iscritto nel registro dei revisori legali dei conti, così come riformato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.
In conseguenza del mancato richiamo all'intero disposto normativo contenuto nell'art. 28 della legge fallimentare, avvenuto ad opera del D.Lgs. 169 del 2007, non sono più previste le condizioni di incompatibilità richieste invece per la nomina del curatore e contenute nel 3° comma dello stesso articolo 28 L.F., ovvero l'assenza di qualsivoglia legame, di parentela o professionale, con il debitore[16]. L'eliminazione di tale divieto normativo, che male si adattava

---

tipologie di relazioni o attestazioni", *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, Maggio-Agosto 2011; Fondazione Telos, *La relazione del professionista ex art. 161 legge fallimentare*.

13 Si pensi al ruolo di cruciale rilevanza che il professionista assume, sia per la natura e le finalità del compito svolto, che per la posizione rivestita. Il professionista attestatore si trova difatti al centro di una fitta rete di soggetti, costituita dai diversi attori partecipanti alla procedura concordataria (si pensi ad esempio all'imprenditore nominante e ai suoi consulenti interni, al Tribunale, al commissario giudiziale), con i quali dovrà necessariamente interagire e collaborare, talora componendo, i differenti, e spesso divergenti, interessi di cui ciascun soggetto è portatore.

14 A tutela della professionalità e dell'alta qualificazione che devono caratterizzare il professionista incaricato di redigere la relazione di attestazione, non pare dunque sufficiente il possesso delle specifiche capacità professionali richieste per la nomina a curatore, ma occorre altresì che l'attestatore risulti iscritto nel relativo albo professionale. Si veda in proposito quanto efficacemente argomentato da P. Celentano, "I requisiti del professionista che attesta il piano concordatario", *Il Fallimento*, n. 7/2010, p. 824 e ss.

15 In seguito alla sopravvenuta unificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, degli Ordini e dei relativi Albi dei ragionieri e periti commerciali e dei dottori commercialisti, nel nuovo Albo e Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, non ha più senso la vecchia dicitura "ragionieri e ragionieri commercialisti" ancora contenuta all'interno dell'art. 28 L.F.

16 Ai sensi dell'art. 28, terzo comma della L.F.: «*Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto*

alla nomina diretta dell'attestatore da parte dello stesso debitore, quale espressione del carattere privatistico assunto dalla procedura concordataria, non ha comunque fatto venir meno l'indispensabile requisito di indipendenza e terzietà che deve caratterizzare il professionista attestatore, derivante, tra l'altro, dal particolare ruolo di garanzia, nei confronti del Tribunale e dei creditori, attribuito allo stesso attestatore.
Il professionista attestatore, difatti, deve rendere testimonianza, ovvero certificare con la massima trasparenza, indipendenza e professionalità, i controlli svolti sui dati aziendali, nonché le conclusioni raggiunte in merito alla attuabilità della proposta concordataria. Ciò si riassume all'interno della dichiarazione di asseverazione che comporterà una conseguente assunzione di responsabilità per le attività svolte e i giudizi ivi riportati, in quanto base informativa in grado di influenzare il giudizio di ammissibilità della proposta concordataria da parte del Tribunale, nonché l'esito delle operazioni di voto da parte dei creditori.
L'indipendenza rappresenta quindi un imprescindibile requisito di cui deve essere dotato l'attestatore, il quale deve trovarsi in una posizione di terzietà, nonostante l'avvenuta nomina da parte dello stesso debitore[17], al fine di formulare giudizi obiettivi, scevri da qualsivoglia interesse di parte. Si deve trattare di una indipendenza effettiva, nei confronti dell'imprenditore nominante, e di una reale autonomia del professionista nelle scelte e nelle valutazioni compiute, che dovrebbe essere garantita, tra l'altro, dal rispetto delle norme di deontologia e di etica professionale[18].
La circostanza che l'attestatore sia stato, in passato, consulente dello stesso imprenditore non preclude, a giudizio della Cassazione, l'affidamento dell'incarico di redazione della relazione di cui all'art. 161 terzo comma allo stesso soggetto e, secondo la stessa Corte, non minerebbe il requisito di indipendenza. La Suprema Corte ha difatti ribadito, anche recentemente, la propria posizione, affermando che la relazione di attestazione «*… può essere redatta anche da un professionista che abbia già prestato la sua attività professionale in favore del debitore […], non sussistendo incompatibilità alla predetta nomina …*[19]». A parere della stessa Corte, infatti, il mancato richiamo all'intero disposto normativo contenuto nell'art. 28, e in particolare alle condizioni di incompatibilità dettate per la nomina a curatore, non si tratterebbe di una svista del legislatore della riforma, bensì della presa di coscienza, così come vedremo a breve, della presenza di varie disposizioni legislative richiamate dalla stessa norma che sono in grado di assicurare la necessaria indipendenza dell'attestatore. A ciò si perviene attraverso una interpretazione della norma in ottica evolutiva e di carattere, non solo letterale, ma anche logico-sistematico. Curatore e professionista attestatore, difatti, sono due soggetti ben distinti per nomina, ruolo e competenze. Si pensi solo al fatto che il curatore ricopre la funzione di pubblico ufficiale, mentre l'attestatore «*… è solo un privato che effettua una prestazione professionale per conto di un imprenditore non ancora sottoposto ad alcuna procedura concorsuale*[20]».
La Suprema Corte non disconosce affatto la posizione di terzietà che deve assumere il professionista, anche se non è ben precisato quali siano gli elementi in grado di garantire tale

---

*dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento*».

17 Così si esprime la stessa Cassazione richiamando una presunta, e non meglio precisata, posizione di terzietà, pur in presenza di un rapporto di fiducia con lo stesso imprenditore nominante. In tal senso le diverse pronunce: sentenza n. 2706 del 4 febbraio 2009, *op. cit.*; sentenza n. 22927 del 29 ottobre 2009, *op. cit.;* sentenza n. 21860 del 25 ottobre 2010, *op. cit.*

18 Interessante la disamina circa i presupposti necessari per una reale indipendenza e terzietà del professionista attestatore svolta da E. Ceccherini, *op. cit.*

19 Sentenza n. 22927 del 29 ottobre 2009, *op. cit,,* p. 822

20 Sentenza n. 22927 del 29 ottobre 2009, *op. cit*, p. 823

indipendenza nelle valutazioni effettuate dall'attestatore e nelle conseguenti certificazioni rilasciate.
L'indipendenza e la posizione di terzietà del professionista attestatore possono essere in qualche modo indirettamente garantite dal possesso dei requisiti professionali, ovvero, in particolare, dalla necessaria iscrizione dell'attestatore nel registro dei revisori legali. Come noto, difatti, il D.Lgs. 39/2010, contenente l'impianto normativo relativo alla revisione legale dei conti, presta particolare attenzione al tema dell'indipendenza del revisore, poiché considerato un aspetto particolarmente rilevante ai fini del corretto espletamento dell'incarico affidato. All'interno dell'art. 10 del suddetto decreto sono infatti delineati i cosiddetti "requisiti di indipendenza e obiettività"[21] richiesti per l'esercizio della funzione di revisore legale dei conti[22]. Atteso che l'attestazione di cui all'art. 161 terzo comma L.F. è assimilabile, per oggetto e funzioni, al controllo contabile affidato al revisore legale dei conti, e considerato che il professionista deve essere iscritto nel relativo albo, essendo quindi soggetto alla disciplina prevista per i revisori, è ragionevole ritenere che, per analogia, l'attestatore dovrà rispettare i requisiti di indipendenza di cui sopra a tutela dell'obiettività nei giudizi espressi nello svolgimento della propria attività.
Sempre in tema di indipendenza e incompatibilità, si rileva inoltre la pacifica condivisione del principio della necessaria separazione tra il consulente che assiste l'imprenditore ricorrente nella predisposizione della domanda di concordato e il professionista incaricato di attestare la veridicità dei dati contenuti nel piano e la fattibilità della proposta concordataria [23].
A tal fine appare opportuno richiamare l'attenzione sulla difficoltà, in concreto, nel valutare l'effettiva posizione di terzietà dell'attestatore, nonché l'esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nell'espletamento dell'incarico a lui affidato. Bisogna porre attenzione, in particolare, alle numerose e variegate tipologie di legami e rapporti di natura professionale che si possono configurare, nella prassi, tra attestatore e consulente che predispone il piano. Esistono difatti una molteplicità di legami professionali, che si potrebbero definire "ibridi", che potrebbero minare la reale terzietà dell'attestatore e la conseguente autonomia e obiettività nei giudizi formulati. Si pensi, ad esempio, ai casi in cui i suddetti professionisti

---

21 Di seguito alcuni dei più significativi commi della norma in esame che fanno riferimento ai requisiti di indipendenza e obiettività del revisore: «*1. Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale dei conti di una società devono essere indipendenti da questa e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale. 2. Il revisore legale e la società di revisione legale non effettuano la revisione legale dei conti di una società qualora tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la rete sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulta compromessa. 3. Se l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale rischia di essere compromessa, come in caso di autoriesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione, il revisore legale o la società di revisione legale devono adottare misure volte a ridurre tali rischi. 4. Qualora i rischi siano di tale rilevanza da compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale questi non effettuano la revisione legale …*» D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, art. 10.

22 Per un'analisi circa il tema dell'indipendenza del revisore legale si veda l'interessante approfondimento contenuto in F. Bava, A. Devalle, "L'indipendenza del revisore legale nella disciplina del D.Lg.s n. 39/2010", *Bilancio e reddito d'impresa*, n. 7/2010.

23 G. Lo Cascio, *Il concordato preventivo*, VIII edizione, Giuffrè, Milano. Altra significativa e autorevole conferma in merito è contenuta nelle *Linee-Guida per il Finanziamento alle Imprese in Crisi* elaborate nel 2010 da Università degli Studi di Firenze, Assonime e CNDCEC, che, seppur stilate facendo riferimento alle relazioni che accompagnano le procedure stragiudiziali di risoluzione della crisi aziendale (piano attestato e accordi di ristrutturazione), possono, a maggior ragione, essere estese alla relazione attestativa che accompagna la domanda di concordato preventivo.

facciano parte di una stessa associazione professionale, oppure semplicemente condividano i locali nei quali svolgono la propria attività. Non è possibile tracciare una netta linea di demarcazione che separi le circostanze in grado di compromettere l'autonomia dell'attestatore da quelle non lesive della sua posizione di terzietà; l'effettiva indipendenza e autonomia dell'attestatore dovranno essere quindi attentamente verificate, caso per caso, ponendo attenzione all'individuazione, in concreto, di eventuali e manifeste circostanze in grado di minare, in modo stabile, non temporaneo e non occasionale, la reale integrità del professionista attestatore, nonché l'obiettività dello stesso nelle valutazioni effettuate[24].

### *3. CONTENUTO DELLA RELAZIONE: ATTESTAZIONI DI VERIDICITÀ E DI FATTIBILITÀ*

L'art. 161 L.F. si limita a richiedere al professionista di attestare con la propria relazione "*la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano*", senza tuttavia fornire alcuna indicazione sul contenuto della relazione medesima, nonché sui principi ai quali il professionista deve attenersi nello svolgimento dei riscontri e delle analisi necessarie al fine di esprimere in modo fondato le attestazioni richieste dalla norma.
Di fondamentale ausilio nel compito dell'attestatore sono tuttavia i contributi e le linee guida provenienti dal mondo accademico e professionale[25], nonché dagli orientamenti emersi nella giurisprudenza post-riforma[26].
Per quanto concerne la struttura ed il contenuto della relazione si deve ritenere che non sussistano particolari vincoli o prescrizioni da rispettare. Sulla scorta di quanto indicato dalla

---

24 È possibile applicare, per analogia, quanto espressamente previsto per la verifica della sussistenza del requisito di indipendenza nel caso del collegio sindacale: «*I sindaci devono svolgere l'incarico con obiettività e integrità e nell'assenza di interessi, diretti o indiretti, che ne compromettano l'indipendenza. […] In generale, il requisito dell'indipendenza deve soddisfare simultaneamente i due seguenti aspetti: - il corretto atteggiamento professionale che induce il sindaco a considerare nell'espletamento dell'incarico solo gli elementi rilevanti per l'esercizio della sua funzione escludendo ogni fattore ad esso estraneo; - la condizione di non essere associato a situazioni o circostanze dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che la capacità del sindaco di svolgere l'incarico in modo obiettivo sia compromessa. L'indipendenza è un requisito etico-soggettivo in grado di influenzare l'obiettività del sindaco che non deve essere soddisfatto in maniera assoluta. Poiché non è possibile individuare e definire tutte le circostanze e i rapporti rilevanti che possano comprometterne l'obiettività, il sindaco adotta un sistema di valutazione dei rischi per la propria indipendenza con riferimento allo specifico caso*». CNDCEC, Norme di comportamento del collegio sindacale, 15 dicembre 2010.

25 Di particolare rilevanza sono le indicazioni fornite da CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI – COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI, *Protocollo piani di risanamento e ristrutturazione; relazioni del professionista*, 2006; CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI – COMMISSIONE DI STUDIO "CRISI E RISANAMENTO D'IMPRESA", *Osservazioni sul contenuto delle relazioni del professionista nella composizione negoziale delle crisi d'impresa*, 2009; UNIVERSITÀ DI FIRENZE, CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, ASSONIME, *Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi*, 2010. Si veda anche ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI DI MILANO – COMMISSIONE GESTIONE CRISI D'IMPRESA E PROCEDURE CONCORSUALI, *Quaderno n. 27 "La crisi d'impresa. L'attestazione di ragionevolezza dei piani di ristrutturazione ex art. 67, 3° comma, lettera d) L.F.*, 2010

26 Tra le molteplici, si segnalano le seguenti pronunce giurisprudenziali: Trib. Pescara, 20 ottobre 2005, in *Il Fallimento*, n. 1/2006, p. 56; Trib. Torino 17 novembre 2005, in Il Fallimento, n.4/2006, p. 479; Trib. Messina, 29 dicembre 2005, in *Il Fallimento*, n. 6/2006, p. 678, con nota di L. PANZANI; Trib. Palermo, 17 febbraio 2006, in *Il Fallimento*, n. 5/2006, p. 570, con nota di G. LO CASCIO; Corte Appello Torino, 19 giugno 2007, in *Il Fallimento*, n. 11/2007, p. 1315, con nota di M. VACCHIANO; Trib. Piacenza, 3 luglio 2008, in *Il Fallimento*, n. 1/2009, p. 120; Trib. Bologna, 17 febbraio 2009, in www.ilcaso.it; Trib. Pordenone, 13 gennaio 2010, in www.ilcaso.it; Trib. Milano, 18 marzo 2010, in *Il Fallimento,* n. 6/2010, p. 743; Corte di Cassazione, Sez. I, 25 ottobre 2010 n. 21860, in *Il Fallimento,* n. 12/2010, p. 1378; Trib. Milano, 10 marzo 2011

Commissione Procedure Concorsuali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti[27], è comunque possibile fornire il seguente quadro esemplificativo e minimale del contenuto che tipicamente la relazione ex art. 161 L.F. dovrebbe prevedere:

1) **Premessa**, con qualifiche soggettive del professionista, dati anagrafici dell'impresa, indicazione dell'incarico conferito, dichiarazione di sussistenza dei requisiti di indipendenza e terzietà;
2) **Illustrazione del piano** e della documentazione di cui all'art. 161 L.F.;
3) **Parte relativa alla verifica della veridicità dei dati aziendali**, con la descrizione delle verifiche e degli accertamenti esplicati, dei documenti analizzati, dei criteri seguiti per il controllo e dei metodi di campionamento eventualmente utilizzati;
4) **Parte relativa alla verifica della fattibilità della proposta di concordato**, con l'illustrazione delle ragioni della fiducia apposta al piano e delle valutazioni compiute dal professionista, con particolare riferimento ai modelli utilizzati, alle ipotesi assunte e agli scenari considerati;
5) **Attestazioni conclusive**, con il giudizio di veridicità dei dati aziendali ed il pronostico di fattibilità del piano.

In particolare, l'attestazione del professionista non può limitarsi ad una semplice esposizione ed illustrazione del piano concordatario, ma ad essa deve essere affiancata *« una coerente ed ordinata enunciazione dei criteri ricognitivi, estimativi e prognostici seguiti*[28]*»*, in modo da rendere chiaramente percepibile il percorso logico, i ragionamenti e le motivazioni alla base dell'attestazione.
Per giungere alle attestazioni il professionista dovrà condurre i necessari accertamenti con indipendenza, competenza, diligenza, riservatezza, responsabilità, analiticità, rigorosità e scetticismo professionale ed il suo giudizio finale sarà tecnico, oggettivo, chiaro, prudente ed adeguatamente motivato[29].

---

27 CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI – COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI, *cit.*, p. 32

28 CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI – COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI, *cit.*, p. 31. Nello stesso senso anche UNIVERSITÀ DI FIRENZE, CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, ASSONIME, *cit.:* benché il riferimento sia alle attestazioni relative ai piani attestati di cui all'art. 67 L.F., c. 3, lett. d) ed agli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 bis L.F., si ritiene che le indicazioni possano utilmente estendersi anche alla relazione ex art. 161 L.F.: *"Raccomandazione n. 10 (Struttura dell'attestazione). L'attestazione ha la struttura di una relazione di verifica effettuata su un piano di risanamento già fatto, e non quella di un piano. L'attestazione non deve ripetere i contenuti del piano […]L'attestazione deve quindi presentarsi come una sorta di discussione e commento del piano, che dia conto al lettore dell'iter logico (esplicitando anche, se del caso, le cifre considerate e i calcoli fatti) seguito dal professionista per giungere alla conclusione positiva circa il rilascio dell'attestazione. L'attestazione, in altri termini, non deve duplicare il piano né, all'opposto, limitarsi a una mera enunciazione della sua"ragionevolezza e idoneità", ma deve esporre chiaramente la motivazione del giudizio positivo espresso dall'attestatore"*

29 Sulla centralità della motivazione insistono molto UNIVERSITÀ DI FIRENZE, CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, ASSONIME, *cit.*,: *"Raccomandazione n. 11 (Motivazione dell'attestazione). La dichiarazione di attestazione deve indicare le metodologie utilizzate e le attività svolte dal professionista per giudicare l'idoneità e la ragionevolezza del piano, e deve contenere un'adeguata motivazione della conclusione raggiunta. Grazie a una accurata e dettagliata motivazione, gli interessati possono valutare, anche ex post, il livello dell'indagine svolta dall'attestatore per appurare la veridicità delle premesse e la ragionevolezza delle ipotesi su cui si poggia il piano nonché la correttezza delle metodologie utilizzate per i calcoli. Un'attestazione priva di adeguata motivazione, o con motivazione stereotipata, sarebbe inidonea a fondare l'esenzione e, nel caso della relazione che accompagna l'accordo di*

Eventuali aspetti di criticità e fattori di incertezza devono essere adeguatamente illustrati nel corpo della relazione, ma ai fini del rilascio dell'attestazione devono poter essere considerati ragionevolmente superabili con esito positivo. Le attestazioni finali di veridicità e di fattibilità, infatti, devono possedere il carattere dell'assertività ed essere cioè prive di riserve, condizionamenti e proposizioni dubitative che ne indebolirebbero la portata[30].
Ad esempio, mentre si ritiene che non sia ammissibile un'attestazione di fattibilità di un piano condizionata al realizzarsi di un determinato evento incerto, sarà invece possibile attestarne la fattibilità qualora il professionista, alla luce degli accertamenti compiuti, reputi (dichiarandolo) che l'avveramento dell'evento incerto determinante per la riuscita del piano sia altamente probabile, oppure qualora gli elementi di incertezza riscontrati abbiano un'influenza marginale sulla conseguibilità dei risultati attesi, che sarebbero in ogni caso raggiungibili.
Le attestazioni non rivestono valore di semplici consulenze di parte, ma al contrario rappresentano una certificazione ed una garanzia di veridicità e fattibilità fornite al Tribunale che dovrà pronunciarsi sull'ammissibilità della domanda di concordato[31].
In caso di integrazioni successive della proposta di concordato originariamente depositata in sede di ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, a meno che non si tratti di modifiche meramente formali, il giudizio di veridicità e di fattibilità dovrà essere riproposto, avendo cura di evidenziare gli effetti della variazione/integrazione della proposta sul grado di soddisfacimento del ceto creditorio.

- *L'attestazione di veridicità*

Il giudizio di veridicità dovrebbe consistere in una chiara assunzione di responsabilità del professionista in merito all'attività di controllo svolta sui dati aziendali.
In particolare, il concetto di veridicità deve essere necessariamente ricondotto a quello di "*rappresentazione veritiera e corretta*" di cui all'art. 2423 c.c. e su di esso è richiesta un'espressa pronuncia da parte del professionista[32], il quale non può limitarsi ad attestazioni generiche, approssimative o prive di valutazioni critiche e ragionate sui dati rilevanti per la formulazione del giudizio di fattibilità del piano.
Per quanto riguarda il perimetro dei dati aziendali che devono essere coperti dal giudizio di veridicità, si ritiene che questo debba estendersi esclusivamente ai dati su cui si fonda il piano ed a quelli rilevanti ai fini di una corretta valutazione della sua fattibilità, mentre non è richiesto che l'indagine abbia ad oggetto anche eventuali ulteriori dati forniti dall'imprenditore.
Per l'accertamento della veridicità dei dati si deve ritenere che spetti alla sensibilità, alla competenza ed all'esperienza del professionista l'individuazione in concreto delle procedure e delle metodologie di verifica maggiormente consone al singolo caso, con l'onere, tuttavia, di dover adeguatamente motivare le scelte operate.
In via generale, pur non dovendo necessariamente giungere ad una completa revisione contabile, spesso incompatibile con gli stretti tempi a disposizione per la redazione della relazione, il professionista attestatore farà prevalentemente riferimento a quanto statuito dai

---

*ristrutturazione, potrebbe essere causa di diniego dell'omologazione; potrebbe persino costituire indizio di negligenza nell'attività di verifica richiesta al professionista"*

30 Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI – COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI, *cit.*, p. 31; UNIVERSITÀ DI FIRENZE, CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, ASSONIME, *cit.*, Raccomandazione n. 12

31 Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 21860 del 25/10/2010

32 Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI – COMMISSIONE DI STUDIO "CRISI E RISANAMENTO D'IMPRESA", *cit.*, p. 6

vigenti principi di revisione, declinandoli di volta in volta alle esigenze e peculiarità della specifica situazione in esame.
In generale, l'attenzione sarà rivolta prevalentemente agli elementi quantitativamente più rilevanti, a quelli che presentano particolari profili di rischio e all'assenza di circostanze che inducano a dubitare dell'affidabilità delle risultanze contabili[33].
Alla pianificazione delle attività di verifica da porre in essere, con l'individuazione delle aree maggiormente critiche e la scelta dell'ampiezza e della profondità dei controlli, il professionista perverrà in funzione di quanto sarà emerso dopo aver provveduto ad esaminare l'adeguatezza e l'affidabilità delle procedure di raccolta e trattamento dei dati aziendali, del sistema informativo-contabile, del sistema di controllo interno e dopo essersi preventivamente interfacciato con gli organi di controllo – qualora presenti –, con particolare riferimento all'organo cui è demandata l'attività di controllo contabile.
Al fine di giungere ad un positivo giudizio di veridicità il professionista dovrà pertanto in sintesi procedere:

- all'esame della corrispondenza dei dati riportati nella situazione patrimoniale, economica e finanziaria e negli altri allegati al ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con le risultanze contabili, nonché alla verifica della effettiva sussistenza degli elementi attivi e passivi ivi indicati e dell'utilizzo di corretti criteri di valutazione;
- all'accertamento dell'attendibilità dei dati contenuti nel piano, di particolare importanza in caso di concordato di risanamento.

Il controllo della veridicità, tuttavia, attiene ad un profilo di correttezza sostanziale, non essendo prescritto dalla norma un requisito di regolarità contabile in senso stretto[34].
Con riferimento all'utilizzabilità di attività di verifica, perizie e pareri di terzi, è possibile fare riferimento a quanto indicato dalle Linee Guida per il finanziamento delle imprese in crisi. In particolare:
*« (1) in presenza di dati forniti unicamente dal debitore, senza precise assunzioni di responsabilità da parte di soggetti indipendenti e qualificati (quale il soggetto eventualmente incaricato del controllo contabile o esperti nominati ad hoc per la valutazione di specifici cespiti), il professionista si assume l'integrale responsabilità dell'attendibilità dei dati aziendali;*
*(2) in presenza di dati recenti verificati da un revisore, è legittimo per il professionista fare un sia pur non completo e incondizionato affidamento sul lavoro già svolto. Lo stesso può dirsi, limitatamente ai dati che ne sono oggetto, in presenza di perizie, verifiche e pareri di congruità provenienti da soggetti che appaiano qualificati in relazione all'indagine concretamente effettuata. Anche in presenza di verifiche fatte da altri, tuttavia, qualora emergano elementi di anomalia (c.d. "red flags"), il professionista deve indagare al fine di giungere ad un giudizio che, lo si ribadisce, deve essere (e non può non essere) di attendibilità dei dati[35] ».*
Tali previsioni, peraltro, risultano conformi ai dettami dei principi di revisione nazionali n. 600 "Utilizzo del lavoro di altri revisori" e n. 610 "Utilizzo del lavoro di revisione interna", in

33 Cfr. UNIVERSITÀ DI FIRENZE, CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, ASSONIME, *cit.*, Raccomandazione n. 3
34 CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI – COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI, *cit.*, p. 32
35 UNIVERSITÀ DI FIRENZE, CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, ASSONIME, *cit.*, Raccomandazione n. 3.

base ai quali il professionista è comunque tenuto a compiere una propria attività di riscontro della bontà del lavoro svolto da altri soggetti prima di poterne recepire le risultanze all'interno della propria relazione, non essendo ammissibile un affidamento passivo e incondizionato.
Si deve comunque ritenere, anche nel caso di cui al punto (1) della raccomandazione delle Linee Guida, che la responsabilità integrale dell'attestatore riguardi il giudizio di attendibilità sostanziale dei dati, ma non anche l'assoluta correttezza e regolarità delle scritture contabili.

- *L'attestazione di fattibilità*

Il giudizio di fattibilità implica necessariamente una valutazione ex ante di natura prospettica e prognostica sulla realizzabilità del piano, sia in ordine agli aspetti quantitativi, sia in relazione alle tempistiche previste.
Il professionista dovrà quindi esprimersi in termini di ragionevolezza ed alta probabilità (e non di mera possibilità) sulla *«idoneità giuridica ed economica delle soluzioni prospettate dall'imprenditore nella proposta di concordato a raggiungere gli scopi ivi previsti*[36]*»*.
Tale giudizio non potrà prescindere dalla valutazione della stabilità dei risultati attesi dal piano al variare degli scenari e delle ipotesi operative prese a riferimento. Di particolare importanza sarà pertanto l'effettuazione di un'apposita analisi di sensibilità per verificare la tenuta del piano al mutare delle variabili critiche.
Analogamente all'asseverazione sulla veridicità, l'attestazione di fattibilità dovrà consistere in una dichiarazione chiara, univoca e sostanziale, espressa mediante un parere adeguatamente approfondito, ragionato e motivato, non potendo l'estensore ricorrere a mere formule di stile.
Nel caso di concordato di risanamento sarà particolarmente importante che l'attestatore proceda dapprima ad un'analisi delle cause della crisi, in modo da poter successivamente apprezzare i profili di discontinuità tra la passata conduzione aziendale e le linee d'azione previste dal piano, convincendosi così sulla serietà della proposta e sulla conseguibilità dei risultati.
Al fine di esprimere un parere adeguatamente ponderato, il professionista potrà ricorrere anche a perizie di consulenti in possesso di particolari competenze specialistiche.
Qualora la proposta di concordato preveda la suddivisione dei creditori in classi con trattamenti differenziati, si ritiene opportuno che il professionista si esprima anche su tale aspetto, capace di incidere sulla fattibilità giuridico-economica del piano.
Per quanto attiene all'attività necessaria all'accertamento dell'affidabilità e della fattibilità del piano, il professionista potrà fare utile riferimento agli standard di revisione in materia di dati previsionali, attualmente codificati nel principio ISAE 3400 *"The examination of prospective financial information"*[37] [38].
*«In particolare l'attestatore dovrà, tra l'altro:*
*a) accertare che i dati previsionali siano stati redatti sulla base di principi contabili omogenei rispetto ai principi utilizzati per la preparazione dei bilanci storici;*
*b) confrontare e valutare la coerenza delle ipotesi poste a fondamento del piano con il quadro macroeconomico e di settore;*

---

36 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI – COMMISSIONE DI STUDIO "CRISI E RISANAMENTO D'IMPRESA", *cit.*, p. 7

37 IFAC (INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS), *International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3400 - The Examination of Prospective Financial Information*

38 Ulteriori indicazioni di comportamento possono essere tratte da: ASSIREVI, *Documento di ricerca n. 114, Richieste dello sponsor relative al paragrafo 2.d) dell'art. 2.3.4. del regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana s.p.a.*, 2007; AICPA, *Guide for Prospective Financial Information;* BORSA ITALIANA, *Guida al piano industriale*, 2009

*c) accertare la coerenza dei dati previsionali rispetto alle ipotesi eseguendo sia procedure di verifica dell'accuratezza dei dati elaborati, sia analisi in merito alla coerenza interna di tali dati;*
*d) analizzare con particolare attenzione le variabili del piano che potrebbero avere un elevato tasso di volatilità e modificare quindi significativamente i risultati attesi*[39]*».*
In merito alla valutazione delle ipotesi formulate dagli amministratori nella redazione del piano e delle informazioni prospettiche elaborate su tali basi[40], risulta utile la distinzione operata dal principio ISAE 3400 tra:
a) *best estimate assumption*: ipotesi relative a eventi futuri che il management reputa ragionevolmente realizzabili o ad azioni che, alla data di redazione del piano, il management medesimo considera attuabili;
b) *hypotetical assumption*: assunzioni ipotetiche relativi ad eventi futuri ed azioni del management che non necessariamente si verificheranno (ad esempio nel caso di imprese in fase di start up o di riorganizzazione, di lancio di nuovi prodotti/servizi, di ingresso in nuovi mercati e comunque qualora non siano disponibili serie storiche di dati aziendali).
I dati previsionali fondati su *best estimate assumption* – e quindi su elementi ragionevolmente oggettivi – vengono poi definiti *"forecast"* (previsioni); quelli sviluppati sulla base di *hypotetical assumption* o di una combinazione tra *best estimate assumption* e *hypotetical assumption* – caratterizzati quindi da un maggior grado di soggettività ed aleatorietà – vengono invece definiti *"projection"* (*proiezioni*).
L'attenzione ed il livello di approfondimento del professionista attestatore dovranno pertanto essere tanto più alti quanto maggiore è il ricorso a *hypotetical assumption* nella predisposizione dei dati previsionali.
Per esaminare criticamente le ipotesi formulate dagli estensori del piano e le conseguenti previsioni sarà tuttavia fondamentale, in via preliminare, raggiungere un elevato grado di conoscenza dell'azienda, della sua attività e delle dinamiche dell'ambiente competitivo in cui la stessa opera[41].
Il documento ISAE 3400 consiglia inoltre di prestare particolare attenzione all'arco temporale di riferimento del piano, in quanto la probabilità di avveramento e l'attendibilità delle ipotesi alla base delle previsioni economico-finanziarie diminuiscono inevitabilmente all'aumentare del periodo coperto dal piano. In base alle Linee Guida per il finanziamento delle imprese in crisi, più volte richiamate, si ritiene ragionevole una durata del piano di 3/5 anni[42].

## *4. Profili di Responsabilità per il Professionista Attestatore ex art. 161 L.F.*

Dopo aver delineato "*l'ambito di manovra*" del professionista attestatore passiamo ora ad analizzare sinteticamente i profili di responsabilità che eventualmente lo potrebbero coinvolgere in conseguenza del proprio operato.

---

39 Università di Firenze, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Assonime, *cit.*, pag. 26

40 Appare importante evidenziare come il principio ISAE 3400 raccomandi al revisore di farsi rilasciare dagli amministratori una dichiarazione con la quale essi attestino la loro responsabilità per la redazione del piano e per le attestazioni nel medesimo contenute

41 Sul punto si veda sia il principio ISAE 3400 che il principio di revisione n. 315 *"La comprensione dell'impresa e del suo contesto e la valutazione dei rischi di errori significativi"*

42 Università di Firenze, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Assonime, *cit.*, Raccomandazione n. 5.

In linea generale, nell'adempiere all'incarico, l'esperto indipendente, deve agire con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico come richiesto dalle norme codicistiche.
Relativamente a tale incarico è opportuno distinguere tra due diversi tipi di responsabilità: penale e civile.
Occorre tuttavia precisare che né sotto il profilo civilistico né sotto quello penalistico esiste una norma specifica riferibile al professionista ex art 161 L.F. tanto che l'analisi che segue si basa sulla elencazione di norme astrattamente applicabili a tale professionista.

- *Responsabilità Penale*

L'orientamento maggioritario della dottrina[43] ritiene che il professionista individuato dall'art. 161, 3° comma, l. fall. non rivesta la qualifica di pubblico ufficiale (a tal proposito si rimanda a quanto già riportato in precedenza) sia per la derivazione della nomina (si ricorda che la nomina avviene ad opera dell'imprenditore in crisi) sia, soprattutto, per una totale mancanza di previsione normativa in tale direzione.

E` stato rilevato, peraltro, che l'art. 236 (reati commessi in sede di concordato preventivo), primo comma, L.F. è un reato proprio, a dolo specifico, di mera condotta e di pericolo, che si consuma semplicemente con la mendace denuncia, e cioè nel momento in cui il soggetto si attribuisce attività inesistenti presentando l'istanza per l'ammissione alla procedura concorsuale nella cancelleria del Tribunale competente, senza che abbia rilevanza l'esistenza di un danno effettivo[44].

Circa la responsabilità del professionista che predispone la relazione ex art. 161 L.F. le opinioni sono assai diverse.
Parte della dottrina sostiene che nei confronti del professionista siano applicabili le sanzioni previste dal codice penale per i periti[45].
Infatti l'art. 161, terzo comma L.F.. stabilisce che *«il professionista deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d"* il quale stabilisce che egli debba essere "*iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lett. a) e b) ai sensi dell'art. 2501bis*[46]*, quarto comma c.c.».* Detto articolo poi richiama l'art. 2501

---

43 In tal senso S. AMBROSINI E P.G. DEMARCHI, *Il nuovo concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, Milano, Giuffrè, 2005, 64, dove alla nota n. 38 viene indicata anche dottrina contraria.

44 Trib. Sulmona 19 gennaio 2006, il Fallimento, 2006, 608

45 E. Stasi, I piani di risanamento e di ristrutturazione nella legge fallimentare, il fallimento, 2006, 861.

46 **Art. 2501-bis. Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento.**

*«Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo.*

*Il progetto di fusione di cui all'articolo 2501-ter deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione.*

*La relazione di cui all'articolo 2501-quinquies deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.*

*La relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-sexies, attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma.*

*sexies c.c.*[47] che contiene in realtà molteplici previsioni tra cui *«l'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. si applicano le* disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile[48]», ovvero la responsabilità penale prevista per i periti-ausiliari del giudice.
Di contro l'art. 161 L.F. richiama i soli requisiti del professionista previsti dal citato art. 67 L.F., ma non anche il comma quarto dell'art. 2501*bis* e conseguentemente l'art. 2501*sexies*.
Non è quindi affatto pacifico se la richiamata responsabilità penale sia attribuibile al professionista ex art 161 L.F., anzi, c'è chi ritiene[49] che, in caso di fallimento o di mancato rispetto del piano da parte del debitore, a meno che non ricorra colpa grave (come nel caso di piano fondato su documenti palesemente inattendibili) o dolo (concorso con il debitore nell'aver predisposto un piano oggettivamente non attuabile), il professionista non sia punibile.
Sembra peraltro non applicabile, a carico dello stesso, la disposizione di cui all'art. 373 c.p.[50] riferito al perito nominato dall'autorità giudiziaria così come già ipotizzato per l'art. 64 c.p.c. riguardante il consulente tecnico del giudice.

---

*Al progetto deve essere allegata una relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società obiettivo o della società acquirente Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni degli articoli 2505 e 2505-bis».*

47 **Art. 2501-sexies. Relazione degli esperti.**

*«Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:*

*a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;*

*b) le eventuali difficoltà di valutazione.*

*La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.*

*L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2409-bis e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal Tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società è quotata in mercati regolamentati, l'esperto è scelto tra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa*

*In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al Tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.*

*Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.*

*L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.*

*Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma è altresì affidata, in ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone a norma dell'articolo 2343.*

*La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci di ciascuna società partecipante alla fusione».*

48 **Art. 64. Responsabilità del consulente.**

*« Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice penale relative ai periti.*

*In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a euro 10.329. Si applica l'articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti».*

49 Il Fallimento, 2009, 8, 889.

50 **Art. 373. Falsa perizia o interpretazione.**

Tuttavia tale professionista sembra passibile di essere accusato di falsità ideologica di cui all'art. 483 c.p. [51].
Alcuni autori hanno[52] infatti considerato la possibilità di una responsabilità derivante dalla falsa attestazione in atto destinato ad essere recepito dal Tribunale, pur riconoscendo, come già detto, che il professionista non assume in nessun caso la funzione di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
Se, poi, il debitore realizza un reato di truffa (art. 640 c.p.) o bancarotta fraudolenta (art. 216 L.F.) e l'esperto ha redatto una relazione compiacente (dove l'elemento del dolo sia comunque indubbio) sarà ipotizzabile una responsabilità penale in concorso con l'imprenditore.
Tuttavia, non manca in dottrina chi tende ad escludere *tout court* l'esistenza di una responsabilità penale in capo al professionista attestatore[53].

- *Responsabilità civile*

L'assenza di una qualsiasi specifica attribuzione di responsabilità nell'ambito della legge fallimentare genera altresì il dubbio se sia configurabile una responsabilità aquiliana ovvero di tipo contrattuale del professionista, visto che, nonostante l'indipendenza che deve avere il soggetto nominato, l'imprenditore rimane pur sempre il suo mandante.
In considerazione del fatto che il professionista attestatore di un concordato preventivo è tenuto tra l'altro ad attestare la veridicità dei dati aziendali, si ritiene tuttavia che da tale attività derivi una assunzione di responsabilità di natura contrattuale nei confronti del proponente-committente (e per taluni dei creditori) e di natura extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) nei confronti dei creditori e dei terzi interessati.

Si è sostenuto pertanto che il professionista, pur non essendo considerato pubblico ufficiale, possa essere chiamato a rispondere di azioni risarcitorie da parte dei creditori sulla base di attestazioni non veritiere o valutazioni non corrette [54].

- *Responsabilità contrattuale*

L'obbligazione del professionista attestatore è una obbligazione di mezzi e non di risultato e deve essere svolta con la necessaria diligenza professionale.

---

*«Il perito o l'interprete che, nominato dall'autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente.*

*La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte».*

51 **Art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.**

*«Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.*

*Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi».* G.M. Perugini, Nuovi orientamenti nella fase di ammissione al concordato preventivo, in Dir. fall., 2007, II, 103.

52 Si veda Fondazione Telos, *La relazione del professionista ex art. 161 legge fallimentare.*

53 G. M. PERUGINI, *Il "professionista" nel concordato preventivo*, in *Il Fallimento*, 2009, n. 8, 910.

54 S. Ambrosini, La domanda di concordato preventivo, l'ammissione alla procedura e le prerogative del Tribunale, in La riforma della legge fallimentare. Profili della nuova disciplina, Bologna, 2006, 315. La responsabilità civile per illecito ex art. 2403 c.c. e` sostenuta da G. Alessi, Il nuovo concordato preventivo, in Dir. fall., 2005, I, 1131.

Affinché una responsabilità vi sia, è necessario che il comportamento sia stato negligente.
Il professionista sarà considerato adempiente dell'obbligazione anche quando non pervenga al rilascio della relazione o della attestazione in quanto è giunto al convincimento che il piano o l'accordo non risponda alle qualità richieste dalla normativa.
Parte della dottrina[55] ritiene individuabile una forma di responsabilità disciplinata dall'art. 2236[56] c.c.. dove la prestazione del professionista è riconducibile alle prestazioni di opera intellettuale, per le quali l'art. 2236 dispone che ove il relativo adempimento implichi "*la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà*" la responsabilità risarcitoria è limitata alle sole ipotesi di dolo e colpa grave.
Si ritiene, in altri termini, che la relazione in oggetto possa essere riconducibile all'ipotesi di *"soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà"* considerando la situazione in cui la relazione dell'esperto deve inserirsi. Infatti, essa segue ad una proposta di concordato la quale a sua volta deriva dalla presenza di uno stato di crisi in cui versa l'impresa.
La soluzione a detta crisi è in parte contenuta nella relazione e da essa dipende l'esito della proposta del debitore da cui conseguentemente ne prendono le mosse i creditori, per la votazione del concordato, ma anche il Tribunale ed il commissario giudiziale.
La colposa o peggio dolosa attestazione di ragionevolezza, attuabilità o fattibilità del piano può determinare danni anche a carico di terzi, fra cui sono da ricomprendere innanzitutto i creditori che abbiano fatto affidamento sul giudizio del professionista.
Proprio questa espressa contemplazione di tutti i creditori può portare a qualificare la responsabilità del professionista nei loro riguardi pur sempre in termini contrattuali.
Il professionista risponderà a titolo contrattuale e secondo la diligenza professionale (art. 1176, secondo comma, c.c.)[57] nei confronti dell'imprenditore committente. Nel caso di fallimento di quest'ultimo, tale responsabilità volta alla tutela risarcitoria del patrimonio del fallito potrebbe essere fatta valere dal curatore.
La responsabilità contrattuale discende sia da obblighi inseriti in un contratto sia da obblighi specifici nei confronti di terzi che preesistono alla produzione del fatto lesivo. La relazione dell'esperto è inoltre destinata alla pubblicazione e perciò ad incidere sulla formazione del consenso dei terzi creditori che voteranno la proposta concordataria.
Ulteriori terzi (nuovi contraenti, nuovi creditori) potrebbero casomai invocare la responsabilità extracontrattuale del professionista, dovendo allora provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito a lui addebitabile, dalla esistenza ed entità del danno al comportamento antigiuridico dovuto a sua colpa o dolo sino al nesso di causalità.
Ove invece si ritenga, concordemente alla recente giurisprudenza[58], che il sindacato del Tribunale non attenga il merito dell'attuabilità o fattibilità ma esclusivamente i profili di completezza e logicità di piano e relazione, allora non si determinerebbe interruzione alcuna del nesso di causalità.

---

55 L. ZOCCA, *Accordi di ristrutturazione, piani di risanamento e relazioni del professionista,* Milano, il Sole24Ore, 2006, 126 nonché G. LO CASCIO, *Il nuovo concordato preventivo*, Milano, Giuffrè, 2008, 293.

56 G. Fauceglia, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella legge n. 80/2005, il Fallimento, 2005, 1445.

57 **Art. 1176. Diligenza nell'adempimento.**

*«Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata».*

58 Cassazione civile, sez. I 25/10/2010 n. 2186.

Infine si potrebbe sostenere la sussistenza della responsabilità ex art. 1218[59] c.c.. per l'inadempimento di un obbligo contrattuale.

- *Responsabilità extra contrattuale*

Si può ritenere applicabile in sede civile l'art. 2043 c.c. il quale dispone che chi cagiona un danno ingiusto, per un fatto doloso o colposo allo stesso imputabile, sia tenuto al risarcimento del danno.
E' opportuno considerare l'applicazione dell'art. 2043 c.c., quale forma di responsabilità extracontrattuale, in favore di quanti abbiano subito un danno diretto ed immediato e soprattutto di ciascun creditore, nell'ipotesi in cui il pregiudizio sia la conseguenza delle attestazioni del relatore che abbia agito con imperizia o negligenza.
In tal caso per la quantificazione del danno dovrà essere svolta una distinzione per ogni singolo creditore fallimentare.
Il Curatore dovrà però dimostrare il nesso causale fra le carenze e/o le falsità riportate nella relazione e le perdite subite dall'impresa con l'esecuzione del piano[60].

## *5. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AL PROFESSIONISTA CHE PREDISPONGA LA RELAZIONE DI CUI ALL'ART. 161, TERZO COMMA, L.F.*

A seguito delle recenti modifiche (il cui *iter*, ad oggi – 8.2.2012 - non pare ancora concluso) in tema di compensi professionali apportate prima dal D.L. 138/2011 (convertito in legge n. 148/2011) e poi dal D.L. 1/2012 (ad oggi ancora in attesa di conversione) in vigore dal 24 gennaio 2012, i criteri di determinazione del compenso in oggetto non potranno più far riferimento alle tariffe professionali.
Tuttavia in considerazione del fatto che nel citato D.L. 1/2012 non sono previste disposizioni transitorie di attuazione sembra lecito poter affermare[61] che rimangono esclusi dalle nuove disposizioni sull'obbligo di pattuizione preventiva dei compensi professionali con il cliente, i compensi dei mandati professionali in corso alla data del 24 gennaio 2012.

- *Compensi mandati antecedenti il 24 gennaio 2012*

Prima delle modifiche del 2011 (decreto n. 169 del 2 settembre 2010) apportate alla Tariffa professionale dei Dottori Commercialisti non era previsto alcun riferimento dell'attività del professionista chiamato ad asseverare il piano di concordato *ex* art. 161 L.F. in quanto l'ultima modifica alla tariffa era stata attuata ben prima della novità introdotta con il D.L. 24 marzo 2005, n. 35. Pertanto la Tariffa Professionale non poteva prevedere uno specifico compenso per l'attività del professionista *ex* art. 161, terzo comma L.F. che doveva essere individuata in via analogica.
A tal proposito si evidenzia che una prima interpretazione sul corretto articolo da applicare era stata fornita dal Tribunale di Ancona il quale sosteneva che il compenso si dovesse basare

---

[59] Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

[60] Su tale punto cfr. S. AMBROSINI E P.G. DEMARCHI, *Il nuovo concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, Milano, Giuffrè, 2005, 64-65.

[61] Il Sole 24 ore – " La guida pratica alle liberalizzazioni" n. 5 del 30 gennaio 2012 - pag. 51ss.

sull'art. 31, lett. a) T.P. (essendo assimilabile ad un "motivato parere"), seppure con riduzione degli onorari ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 15 della Tariffa professionale.
Tuttavia con il citato decreto 169/2010 è stata data alla luce la nuova Tariffa Professionale dei Dottori Commercialisti.
La Commissione "Tariffa Professionale" del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nel giugno 2011 ha pubblicato il commentario alla Nuova tariffa.
Il commento all'art 31 di detta tariffa prevede che*: «Alla lettera d) del secondo comma è stata aggiunta la precisazione che la suddetta norma tariffaria si applica anche per le valutazioni peritali eseguite in forza di altre leggi (a titolo esemplificativo:*

- *le relazioni di cui all'articolo 67, comma 3, lett. d), R.D. 16 marzo 1942, n. 267 L.F.;*
- ***di cui all'articolo 161, comma 3, L.F.;***
- *di cui all' articolo 182 bis, comma 1, L.F.,*
- *o altre relazioni richieste da leggi fiscali).*

*Rimane inteso che in questo articolo sono solo stabiliti i compensi spettanti per l'attività di attestazione del piano o dell'accordo, mentre per la remunerazione dell'attività rivolta alla redazione del piano o dell'accordo trova applicazione l' articolo 53 della tariffa.*
*Le specificazioni introdotte in chiusura del secondo comma si sono rese necessarie per adeguare la tariffa alle nuove norme in materia di fusioni (in particolare alle previsioni in materia di leveraged buy out).*
*La riduzione del 20% prevista in questo comma riflette il diverso grado di responsabilità che si assume il professionista quando non sia richiesta l'attestazione di cui al quarto comma dell'articolo 2501-bis codice civile».*
Pertanto il compenso spettante al professionista attestatore ex art. 161, terzo comma, L.F. sarà calcolato applicando alla somma delle attività e delle passività concordatarie le percentuali di cui alla lettera b) dell'art. 31 TP.
Tale compenso, secondo quanto disposto dal quarto comma dell'art. 31 TP, potrà essere ridotto dal 20% al 60% in considerazione del fatto che tale relazione si basa su situazioni contabili fornite dal cliente e sulla base delle quali è stata già redatta la domanda di concordato preventivo.
Si ricorda infine che il DL 31.5.2010 n. 78 convertito in l.122/10 ha introdotto l'art 182-quater L.F. (vedi a riguardo anche circolare 4/E del 15.2.11).
Detto articolo prevede che «*Sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, purché ciò sia espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato».*

# Capitolo 2

## Relazione art. 160, comma 2, L.F. – introduzione teorica

Una tra le più rilevanti novità introdotte dal Decreto legislativo "correttivo" delle procedure concorsuali n. 169/2007 è sicuramente rappresentata dalla possibilità di soddisfare anche in misura solo parziale i creditori muniti di pegno, ipoteca o privilegio generale o speciale nel caso in cui il valore di mercato del bene oggetto della prelazione sia inferiore al credito stesso. Per appurare ciò, il novellato art. 160 secondo comma L.F. mutua dall'art. 124 terzo comma L.F., in materia di concordato fallimentare, la previsione di una relazione giurata di un professionista, avente i requisiti di cui all'art. 28 lett. a) e b) L.F., che individui il valore di mercato effettivamente realizzabile dalla liquidazione dei beni e dei diritti oggetto di prelazione. Ciò al fine di poter offrire sia ai creditori sia al Tribunale un attendibile parametro per valutare il rispetto del principio secondo cui ai prelatizi è comunque assicurato un trattamento non deteriore rispetto a quello ipotizzabile in caso di fallimento.
Oggetto della relazione art. 160 secondo comma L.F. è quindi la determinazione del valore netto di realizzo dei beni e dei diritti su cui grava la prelazione dei creditori falcidiati. A tal fine dovranno essere dedotti dal presumibile ricavo lordo le spese specifiche inerenti la vendita come ad esempio le spese di perizia, di cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli, legali per il recupero dei crediti, etc.. Tuttavia, poiché la nuova legge fallimentare impone al Curatore un percorso ben preciso nella liquidazione dell'attivo, al fine di massimizzare il ricavato dei beni, è auspicabile che lo stimatore proponga più valori legati ad ognuna delle fattispecie previste per la liquidazione fallimentare, (vendita dell'azienda nel suo complesso, poi vendita in blocco dei beni e dei rapporti giuridici e, solo in caso di infruttuosità di questi due tentativi, vendita atomistica dei beni). Si ritiene che il professionista debba esprimere, in conclusione alla relazione, una sola valutazione stimando anche in termini probabilistici l'ipotesi che ragionevolmente risulta realizzabile in concreto.
In pratica il professionista dovrà innanzitutto individuare i beni ceduti con il piano dal debitore ai propri creditori sulla base "dello stato analitico" delle attività, ed accertare i creditori concorsuali attraverso l'esame dell'"elenco nominativo dei creditori" contenente l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione (si ritiene che il professionista non debba stimare anche i beni che non interessano, in quanto l'incarico affidatogli, come stabilisce la norma, é quello di accertare il valore di mercato dei beni o diritti su cui sussiste una causa di prelazione). Nella relazione egli dovrà esporre i criteri di valutazione adottati in relazione ai beni e ai diritti oggetto di stima nonché le metodologie seguite per la stima di detti beni e diritti.
La relazione art. 160 secondo comma L.F. è sicuramente richiesta a pena di inammissibilità della proposta di concordato in quanto necessaria al Tribunale per formulare un suo primo giudizio sulla proposta concordataria. In tal senso depone in modo chiaro il combinato disposto degli artt. 160 e 162 L.F., secondo cui il Tribunale dichiara inammissibile la procedura se "verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli artt. 160, commi primo e secondo, e 161", rientrando tra i primi la relazione in questione. Va da sé che la relazione ex art. 160 L.F., se inizialmente mancante agli atti, potrà essere sempre richiesta in via integrativa dal Tribunale ai sensi dell'art. 162 primo comma L.F..

## LA COMPATIBILITA' DEL PROFESSIONISTA EX ARTICOLO 160 COMMA 2

La figura del professionista che redige la relazione ex articolo 160 comma 2 assume un rilievo pari a colui che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di concordato.
Sorgono a questo punto due questioni: la prima é se lo stesso professionista possa svolgere le due diverse funzioni e la seconda è se la relazione ex articolo 160 possa essere contenuta nella più ampia attestazione prevista ai sensi dell'articolo 161 della L.F.
Per entrambe le questioni sembra potersi dare risposta affermativa.
Quanto alla prima, la risposta affermativa deriva dal fatto che la Legge prescrive come unico requisito che il professionista deve possedere, quello sancito dall'articolo 28 lettera a) della Legge fallimentare. Non vi e' alcun divieto esplicito o implicito al cumulo dei due ruoli; l'unica condizione per entrambi é che vi sia la terzietà e l'indipendenza rispetto all'imprenditore. Né sembra possibile sostenere che il cumulo dei due ruoli possa in qualche modo compromettere l'indipendenza del professionista (sull'argomento Sentenza della Cassazione n. 2706 del 4 Febbraio 2009).
Quanto alla seconda questione, ovvero se la relazione ex articolo 160 comma 2 possa essere contenuta nella relazione ex articolo 161 L.F., sembra potersi dare risposta affermativa. Infatti l'unica condizione che viene posta nella relazione ex articolo 160 comma 2 e' che essa sia giurata.
Ciò che non sembra ammissibile e' proprio che la relazione del professionista allegata alla domanda di concordato non sia giurata in quanto mancherebbe uno dei requisiti espressamente richiesti dalla Legge.

## RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE DEL PROFESSIONISTA ESPERTO DI CUI ALL'ARTICOLO 160 COMMA 2

Seguendo il principio previsto dall'articolo 2501 sexies del C.C. a cui ci rimanda l'articolo 67 lettera D della legge fallimentare e l'articolo 160 comma 2 della Legge fallimentare, l'esperto chiamato a redigere la perizia giurata risponde del proprio operato nei confronti della società, dei soci e dei terzi. Più precisamente:
- nei confronti dei soci, dei terzi o dei creditori, la responsabilità sarà imputabile a titolo extracontrattuale, il che implicherà la necessità di provare il danno subito, il nesso di causalità fra danno e condotta tenuta dall'esperto e la colpa dell'esperto stesso;
- nei confronti invece della società che ha conferito l'incarico, in ogni caso (e nel caso di fallimento la legittimazione sarebbe del curatore) e' identificabile una responsabilità contrattuale: nel caso del 2501 sexies si ritiene siano applicabili le regole in tema di responsabilità del revisore in materia societaria.
Quindi nell'espletamento dell'incarico dovrà essere impiegata la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico (ex articolo 2407 - soggetti cui e' affidato il controllo contabile).
La responsabilità civile pertanto sarà limitata ai casi di colpa grave o dolo qualora l'esperto nella redazione della relazione incontri problematiche tecniche di speciale difficoltà (ai sensi dell'articolo 2236 del c.c.).

Molto complessa appare invece la questione sulla responsabilità penale del professionista.
Risulta tutt'ora dibattuto se per estensione devono essere applicate o meno alla fattispecie in argomento tutte le norme in merito alla relazione di cui all'articolo 2501 sexies.
L'accoglimento di tale orientamento conduce all'applicazione dell'articolo 2501 sexies che a sua volta richiama l'articolo 64 del CPC:

“Si applicano al consulente tecnico le disposizioni penali relative ai periti. In ogni caso il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti é punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino ad euro 12.329,00. Si applica l'articolo 35 del C.P. In ogni caso e' dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti “.
Secondo quest’ipotesi, il professionista che redige la relazione giurata potrebbe quindi rispondere di:
- falsa perizia ex articolo 373 del C.P. e 65 del CPC.;
- falsità in scrittura privata di cui all'articolo 485 CP;
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico di cui all'articolo 483 del CP.
E' possibile infine ipotizzare il concorso del professionista agli atti illeciti di cui all'articolo 223 della Legge Fallimentare.
Tuttavia, come già detto, la dottrina non ha ad oggi raggiunto un giudizio unanime sull'argomento.
Pare opportuno infine ricordare che il professionista, anche nell'espletamento di questo incarico, risulta comunque sottoposto alle regole disciplinari e deontologiche del proprio ordine professionale.

# Capitolo 3
# Guida operativa per la redazione delle relazioni Art. 161 (ed art. 160)

Allo scopo di fornire una guida pratica al professionista cui, ai sensi dell'art. 161, terzo comma, L.F., è demandato il compito di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano racchiuso nell'ambito di una domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, si evidenziano di seguito, senza pretesa alcuna di esaustività, le più significative attività di verifica in cui si sostanzia l'operato del suddetto professionista.

**VERIFICHE PRELIMINARI IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO:**

- Verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 L.F.;
- Verifica dello stato di crisi in cui versa il debitore istante;
- Verifica che al ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo sia allegata copia del verbale notarile contenente la decisione o la delibera dell'assemblea dei soci e/o dell'organo amministrativo del debitore istante prevista dall'art. 152 L.F. (richiamato dal quarto comma dell'art. 161 L.F.) ovvero che il legale rappresentante di quest'ultimo sia legittimato alla presentazione del ricorso medesimo;
- Verifica che il ricorso fornisca chiara evidenza, anche con apposita documentazione allegata, delle informazioni previste dal secondo comma dell'art. 161 (ovvero una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà od in possesso del debitore ed il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili);
- Verifica, limitatamente alle sole ipotesi in cui il ricorso preveda il soddisfacimento non integrale dei creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca, che ai sensi dell'art. 160, secondo comma, L.F., il ricorso medesimo includa anche una relazione giurata di stima attestante che il piano non preveda una soddisfazione di tali creditori in misura inferiore a quella che sarebbe conseguibile sul ricavato della liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la rispettiva causa di prelazione avendo riguardo al valore dei mercato degli stessi;
- Verifica in merito all'eventuale suddivisione dei creditori in classi sulla base di posizioni giuridiche ed interessi economici effettivamente omogenei e che il trattamento stabilito dal piano per ciascuna classe non abbia l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione;

## VERIFICHE PROPEDEUTICHE AL GIUDIZIO SULLA VERIDICITÀ DEI DATI AZIENDALI E SULLA FATTIBILITA' DEL PIANO:

Premesso ovviamente che sarà pur sempre la struttura del singolo piano oggetto del ricorso per l'ammissione alla procedura a delineare in concreto la tipologia dell'indagine da espletare sia ai fini dell'accertamento della veridicità dei dati aziendali (posto che non dovrà essere accertato che il dato astrattamente desumibile dalla contabilità sia da considerarsi meramente veridico in relazione alla corretta applicazione dei principi contabili, bensì che il dato contabile sia da considerarsi tale in relazione all'esecuzione dello specifico piano oggetto di verifica), sia anche ai fini dell'attestazione della fattibilità della proposta rivolta ai creditori dell'impresa (posto che proprio la specificità della stessa non potrà essere connotata da percorsi logici parimenti validi per ogni piano concordatario), si elencano di seguito le attività di indagine più comunemente espletabili (in assenza di qualsivoglia indicazione normativa in merito a criteri e metodi da utilizzare) al fine di pervenire all'espressione del suddetto giudizio demandato al professionista attestatore.

Indagine la cui estensione e livello di approfondimento, oltreché alle peculiarità e criticità in termini valutativi delle singole fattispecie che potranno sottoporsi all'esame del professionista, risulterà in ogni caso strettamente collegata:

- Alle dimensioni ed all'esito del preliminare accertamento in merito all'affidabilità dell'impianto contabile e del sistema di controlli interno dell'impresa ad esprimerne compiutamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria (essendo evidente che qualora dovessero emergere significativi elementi di inaffidabilità dei dati aziendali di partenza, si imporrebbero assai più ampie verifiche di natura extracontabile);
- Alla prospettiva di continuazione ovvero di mera liquidazione dell'attività aziendale (essendo evidente che la prosecuzione della vita aziendale implicherà di dover effettuare un'analisi dettagliata anche di tutti i criteri di valutazione utilizzati ai fini della predisposizione del relativo piano industriale, dovendosi avere particolare riguardo a tutti quegli elementi di discontinuità rispetto alla precedente gestione operativa che aveva generato lo stato di crisi dell'impresa);
- All'estensione dell'orizzonte temporale del piano (essendo evidente che quanto più sarà di medio/lungo periodo, tanto più incerte ed aleatorie saranno tutte quelle valutazioni che il giudizio sulla fattibilità giuridica e finanziaria del piano impone di effettuare con riguardo al verificarsi di eventi futuri cui la fattibilità stessa è subordinata);

Indagine che dovrà peraltro di fatto estendersi anche ad una verifica più strettamente giuridica, correlata cioè alle ipotesi previste dall'art. 173 L.F., ossia alla constatazione che non vi siano occultazioni o dissimulazioni dell'attivo, esposizioni di passività fittizie, sottovalutazioni di passivo od altre manipolazioni contabili che possano avere incidenza rilevante sul risultato del piano e della proposta concordataria.

***Verifiche preliminari in merito all'effettiva capacità dell'impianto contabile di esprimere compiutamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa:***

- Analisi del sistema di controlli interno e valutazione dell'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile in rapporto anche alle dimensioni aziendali;
- Acquisizione dell'elenco nominativo dei professionisti che assistono l'impresa (consulenti del lavoro, commercialisti, legali, tecnici, etc..);
- Acquisizione di informazioni dai responsabili degli uffici amministrativi e del personale, dall'eventuale Collegio Sindacale e/o dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (qualora sia distinto dal Collegio sindacale stesso), nonché dai professionisti che l'assistono dell'impresa con particolare riguardo alla predisposizione del bilancio d'esercizio ed al corretto espletamento degli adempimenti fiscali e relativamente alla gestione del personale dipendente;
- Disamina dei verbali dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
- Disamina dei bilanci almeno degli ultimi tre esercizi sociali e delle relative relazioni accompagnatorie, nonché laddove possibile, delle rispettive carte di lavoro;
- Verifica della regolare tenuta dei libri civilistici, fiscali obbligatori (da effettuarsi evidentemente in rapporto alla forma giuridica dell'impresa, alla tipologia di attività svolta ed ai livelli dimensionali della stessa) e della corretta rappresentazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili (a questo proposito, nei casi ovviamente che presentano maggiori complessità, si segnala l'opportunità di valutare, anche a cura dello stesso professionista attestatore, di affidare o meno ad una società di revisione l'incarico di predisporre quantomeno una *limited review* sulle poste di bilancio maggiormente significative o critiche);
- Verifica della corrispondenza della situazione patrimoniale ed economica allegata al ricorso per l'ammissione al concordato con le risultanze delle scritture contabili dell'impresa (libro giornale e schede contabili del libro mastro);

***Verifiche in merito alle principali poste dell'attivo patrimoniale:***

Premesso che per ciascuna voce dell'attivo patrimoniale in relazione alla quale il piano prevede la realizzazione di attivo da destinare alla soddisfazione della massa creditoria, il professionista attestatore dovrà evidentemente dar luogo ad una disamina preliminare delle corrispondenti schede contabili, della corretta classificazione di bilancio e dei criteri di valutazione contabili adottati (sempreché ovviamente si tratti di poste risultanti dalle scritture contabili), nonché, soprattutto, delle specifiche valutazioni estimative assunte nel ricorso stesso, si elencano di seguito le ulteriori attività di indagine da porre in essere in merito alle più comuni poste dell'attivo.

**Crediti verso soci per versamenti di capitale ancora dovuti:**

- Disamina delle delibere assembleari che ne giustificano la misura e l'esigibilità nei confronti dei singoli soci;

- Verifica del presunto valore di realizzo in relazione alla specifiche situazioni soggettive riconducibili ai soci morosi, ossia avendo riguardo, ad esempio, alla natura giuridica degli stessi, alla relativa solidità patrimoniale e finanziaria, al rilascio di eventuali garanzie fideiussorie, etc..;

**Immobilizzazioni immateriali:**

- Disamina del libro dei cespiti ammortizzabili;
- Verifica dell'esistenza fisica/documentale (ove possibile), della titolarità e della disponibilità in capo all'impresa di brevetti, marchi aziendali, autorizzazioni amministrative, licenze, diritti di concessione, certificazioni di qualità, attestazioni (es. Attestazione SOA per l'affidamento di lavori pubblici), etc.., della rispettiva validità e durata residua di sfruttamento e dell'esistenza di eventuali vincoli che ne impediscano l'alienabilità o la concessione in godimento a terzi (ovviamente soltanto qualora da tali elementi immateriali sia previsto nel ricorso il realizzo di attivo da destinare ai creditori);
- Esame delle eventuali perizie giurate di stima redatte da professionisti;
- Disamina delle eventuali offerte di acquisto o manifestazioni di interesse avanzate da potenziali soggetti acquirenti, della loro vincolatività o meno in favore della procedura (eventuale sottoposizione a condizioni sospensive o risolutive), nonché delle tutele prestate a garanzia del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni ivi contenute;
- Verifica della congruità (ragionevolezza/prudenza) della quantificazione eventualmente operata nel ricorso in relazione all'attivo realizzabile (in conseguenza di operazioni straordinarie o di cessione od affitto di aziende) a titolo di avviamento;

**Immobilizzazioni materiali:**

- Disamina del libro dei cespiti ammortizzabili;
- Verifica delle procedure di inventariazione e dell'effettiva esistenza fisica (anche per il tramite di controlli eventualmente da eseguirsi secondo metodologie di campionamento ponderate), dell'effettiva titolarità e della disponibilità in capo all'impresa (per i beni immobili od i beni mobili registrati, attraverso ad esempio indagini presso i pubblici registri immobiliari od il P.R.A), nonché dell'inesistenza di vincoli o gravami che ne impediscano o limitino l'alienabilità o la concessione in godimento (es. sussistenza di eventuali contratti di locazione o di affitto d'azienda, di diritti di prelazione, di opzioni di acquisto, di clausole di riserva della proprietà, di vincoli di destinazione urbanistica, etc..);
- Verifica di eventuali iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sugli immobili di proprietà del debitore presso la conservatoria dei pubblici registri immobiliari;
- Disamina dei contratti di leasing in essere con particolare riguardo a quelli aventi ad oggetto beni mobili od immobili per i quali nel ricorso è prevista la cessione del contratto ovvero

l'esercizio del diritto di riscatto nell'ottica di realizzare un surplus di attivo rispetto al costo a tal fine da sostenere;

- Analisi generale dello specifico mercato di riferimento dei beni che dovranno essere oggetto di alienazione a terzi, delle peculiarità e dell'eventuale suscettibilità di rapida obsolescenza economica o tecnologica degli stessi, dei tempi presumibilmente necessari per addivenirne alla cessione e degli effetti che tale tempistica potrebbe generare sull'attuazione del programma di liquidazione;
- Verifica degli eventuali costi stimati o stimabili per l'eventuale smontaggio, trasporto o smaltimento di impianti e macchinari (laddove presumibilmente significativi) da mettere a confronto con i relativi valori di presunto realizzo;
- Esame delle eventuali perizie giurate di stima redatte da tecnici o professionisti (anche in occasione di recenti rivalutazioni operate ai fini civilistici e/o fiscali) ovvero da Istituti bancari (ad esempio nell'ambito dell'espletamento di attività istruttorie finalizzate alla concessione dei finanziamenti per il relativo acquisto);
- Disamina delle eventuali offerte di acquisto o di manifestazioni di interesse avanzate da potenziali soggetti acquirenti, della loro vincolatività o meno in favore della procedura (eventuale sottoposizione a condizioni sospensive o risolutive), nonché delle tutele prestate a garanzia del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni ivi contenute;
- Verifica delle valutazioni medie del mercato dell'usato desumibili da riviste od altre fonti specializzate (es. Quattroruote o riviste similari per le autovetture e gli automezzi) o direttamente fornite da aziende rivenditrici o dai rispettivi fornitori;

**Immobilizzazioni finanziarie ed attività finanziarie comprese nell'attivo circolante:**

- Verifica dell'effettiva titolarità delle partecipazioni detenute con il conforto degli atti notarili e delle risultanze  delle visure camerali;
- Verifica dell'inesistenza di vincoli o gravami sulle partecipazioni detenute che ne impediscano o limitino l'alienabilità o l'esercizio dei relativi diritti (es. sussistenza di patti parasociali, di diritti di prelazione e/o di gradimento, di opzioni di acquisto, etc..);
- Analisi delle norme statutarie delle singole società o consorzi partecipati, con particolare riguardo alle norme che ne regolano i casi di recesso ed esclusione ovvero le modalità di liquidazione delle quote detenute anche con specifico riferimento all'ipotesi di assoggettamento a procedure concorsuali da parte dei soci;
- Esame delle eventuali perizie giurate di stima redatte da professionisti;
- Disamina delle eventuali offerte di acquisto o di manifestazioni di interesse avanzate da potenziali soggetti acquirenti, della loro vincolatività o meno in favore della procedura (eventuale sottoposizione a condizioni sospensive o risolutive), nonché delle tutele prestate a garanzia del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni ivi contenute;

- Verifica del prezzo medio di mercato riscontrabile dalle quotazioni ufficiali almeno degli ultimi sei mesi relativamente alle partecipazioni detenute in società quotate nei mercati regolamentati;

- Analisi preliminare del valore attribuibile a ciascuna partecipazione sulla base del metodo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;

- Esame delle eventuali perizie di stima aventi ad oggetto i principali assets patrimoniali delle singole società partecipate (con particolare riguardo alle società immobiliari o costituite per la realizzazione di singole iniziative di sviluppo immobiliare);

- Verifica della congruità (ragionevolezza/prudenza) della quantificazione eventualmente operata nel ricorso in relazione all'attivo realizzabile a titolo di corrispettivo in conseguenza della prevista effettuazione di operazioni straordinarie o di cessione diretta delle partecipazioni detenute (con particolare riguardo alla valutazione operata a titolo di avviamento);

- Verifica dei contratti od altri documenti giustificativi relativamente ad eventuali crediti per depositi cauzionali risultanti da contratti di locazione in essere ovvero da rapporti di somministrazione di servizi ed utenze varie. Verifica in merito all'eventuale compensabilità di tali depositi cauzionali con debiti scaduti anteriormente alla presentazione del ricorso ovvero con debiti che matureranno in pendenza di concordato;

- Verifica in merito alla corretta quantificazione dei crediti "intercompany" ed al relativo presunto valore di realizzo indicato nel ricorso (es. per il tramite dell'espressa richiesta di conferma del credito, dell'ottenimento della riconciliazione dei rapporti di credito e debito e delle compensazioni effettuate, l'analisi dei relativi documenti di bilancio, etc..);

- Verifica in merito alle quotazioni ufficiali medie di mercato degli eventuali titoli di stato od obbligazionari detenuti dall'impresa;

- Verifica della documentazione disponibile presso l'impresa o da acquisire direttamente dalle società emittenti relativamente alle eventuali ulteriori attività finanziarie non immobilizzate detenute dall'impresa stessa;

**Rimanenze:**

**Giacenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, di prodotti in corso di lavorazione e di prodotti finiti:**

- Esame delle procedure di inventariazione adottate e dell'inventario analitico redatto per quantità e valori e verifica dell'effettiva esistenza fisica e della relativa corrispondenza con le risultanze contabili (sulla base di controlli da effettuarsi su un campione sufficientemente rappresentativo);

- Verifica dell'effettiva titolarità e della disponibilità, nonché dell'inesistenza di vincoli o gravami che ne impediscano o limitino l'alienabilità o la concessione in godimento (es. sussistenza di clausole di acquisto con riserva della proprietà, di contratti estimatori o di fornitura in conto vendita, di diritti di prelazione od opzioni di acquisto, etc..);

- Esame delle eventuali perizie giurate di stima redatte da periti o professionisti del settore;
- Disamina delle eventuali offerte di acquisto o di manifestazioni di interesse avanzate da potenziali soggetti acquirenti, della loro vincolatività o meno in favore della procedura (eventuale sottoposizione a condizioni sospensive o risolutive), nonché delle tutele prestate a garanzia del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni ivi contenute;
- Analisi generale delle condizioni dello specifico mercato di riferimento delle rimanenze che dovranno essere oggetto di alienazione a terzi, tenendo conto della eventuale suscettibilità di rapida o meno obsolescenza economica o tecnologica delle stesse, degli sconti che vengono fatti in particolari periodi dell'anno, dei tempi presumibilmente necessari per addivenirne alla cessione e degli effetti che tale tempistica potrebbe generare sull'attuazione del programma di liquidazione;
- Verifica delle eventuali quotazioni ufficiali (es. per metalli pregiati od altre materie prime scambiate nell'ambito di mercati regolamentati) o delle valutazioni medie di mercato direttamente fornite da aziende rivenditrici del settore o dai relativi fornitori;
- Verifica della congruità (ragionevolezza/prudenza) della quantificazione operata nel ricorso in relazione all'attivo realizzabile dalla vendita delle rimanenze (avendo particolare riguardo anche ai previsti scenari societari in merito all'interruzione od alla prosecuzione, temporanea o meno, dell'attività aziendale, nonché alle diverse soluzioni previste per quest'ultima ipotesi);

**Lavori in corso di ordinazione:**

- Verifica dei contratti sottostanti le singole commesse di lavori in corso su ordinazione (es. contratti di appalto ed eventuali integrazioni contrattuali), dei relativi stati di avanzamento approvati dal Committente, degli anticipi ricevuti, nonché della metodologia di valorizzazione utilizzata;
- Verifica in merito all'inesistenza di specifici elementi di natura tecnica o regolamentare che possano compromettere l'ultimazione di singole commesse od aggravarne il costo od i termini di realizzazione (es. scadenza di concessioni edilizie, variazioni di piani regolatori o delle superfici edificatorie, sussistenza di vincoli storici e paesaggistici, etc..);
- Verifica in merito all'effettiva possibilità ed alla convenienza economica di ultimare le commesse di lavori in corso su ordinazione direttamente da parte dell'impresa ovvero demandandone a soggetti terzi la prosecuzione (laddove tale ipotesi sia ovviamente contemplata nel ricorso);
- Verifica della congruità (ragionevolezza/prudenza) della quantificazione operata nel ricorso in relazione all'attivo realizzabile dalla cessione o dall'ultimazione delle commesse in corso;

**Crediti:**

**Crediti tributari e verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale:**

- Verifica della corrispondenza dei relativi saldi sulla base delle risultanze delle dichiarazioni fiscali, dei modelli di pagamento e dei registri obbligatori;
- Verifica, eventualmente avvalendosi dei servizi di consultazione accessibili per il tramite del cosiddetto "cassetto fiscale", del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie;
- Verifica presso il Concessionario del servizio di riscossione, presso l'Agenzia delle Entrate o gli Enti Previdenziali interessati in merito all'eventuale sussistenza di debiti pregressi o di carichi od accertamenti pendenti che possano limitare o compromettere la realizzazione dei crediti vantati;
- Verifica del presunto valore di realizzo indicato nel ricorso e dei tempi al tal fine previsti, da eseguirsi anche in funzione della possibile utilizzabilità in compensazione con contrapposte posizioni debitorie, ovvero della possibilità di ottenerne, in tutto o in parte, il rimborso o lo smobilizzo mediante la cessione a società specializzate;
- Verifica della congruità (ragionevolezza/prudenza) dell'eventuale attribuzione in sede di ricorso di un valore di realizzo ai crediti per imposte anticipate in considerazione della prevista continuazione dell'attività aziendale e della prospettata capacità della stessa di generare utili futuri non imponibili proprio per effetto di tali crediti;

**Crediti commerciali ed altri crediti:**

- Verifica della quadratura del partitario clienti (avendo cura di tener conto dell'eventuale sussistenza di posizioni debitorie nei confronti di clienti stessi), nonché del dettaglio degli altri crediti compresi nell'attivo circolante con la situazione patrimoniale aggiornata allegata al ricorso;
- Circolarizzazione di un campione significativo di posizioni creditorie mediante richiesta esplicita di conferma del credito stesso ai diretti interessati (anche mediante invito in tal senso direttamente formulato a cura dell'impresa) e successiva analisi delle risposte pervenute;
- Verifica, sempre su un campione significativo di posizioni creditorie (tra quelle che non hanno ottenuto un adeguato riscontro in sede di circolarizzazione) in merito alla reale esistenza ed effettiva titolarità delle stesse attraverso la disamina della relativa documentazione a supporto (es. fatture, contratti, ordini, documenti di trasporto, etc..), nonché dei pagamenti intervenuti;
- Verifica, con riguardo ai crediti verso clienti che siano stati oggetto di anticipazione da parte di Istituti bancari, dell'avvenuta cessione dei crediti stessi in favore di quest'ultimi e del corretto perfezionamento delle cessioni medesime (es. per l'intervenuta notifica al debitore ceduto), nonché della loro eventuale compensabilità con le contrapposte posizioni debitorie dell'impresa nei confronti di tali Istituti bancari, con riguardo agli incassi che interverranno antecedentemente alla presentazione del ricorso;

- Verifica in merito all'effettiva esigibilità dei crediti "intercompany" per il tramite dell'espressa richiesta di conferma del credito, dell'ottenimento della riconciliazione dei rapporti di dare/avere, delle compensazioni effettuate e dell'ulteriore documentazione a supporto;

- Verifica in merito agli eventuali crediti per fatture da emettere o di cui nel ricorso è prevista la maturazione per ordini ancora da evadere (esistenza effettiva dell'ordine, evadibilità dello stesso in relazione alle merci esistenti in magazzino, effettiva convenienza all'evasione in rapporto ai costi a tal fine ancora da sostenere ed ai rischi di successiva esigibilità, etc..);

- Verifica della congruità (ragionevolezza/prudenza) della quantificazione operata nel ricorso in relazione all'attivo realizzabile dalla riscossione dei crediti attraverso un'analisi dettagliata degli stessi che tenga conto dell'ageing, della storia e dell'attualità del rapporto con l'impresa, delle notizie sulla solvibilità anche alla luce delle informazioni desumibili dal sistema camerale (al fine ad esempio di appurarne l'eventuale stato di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali) e di riscontri effettivi sul rispetto di eventuali piani di dilazione e/o di rientro concessi o concordati, delle eventuali contestazioni pendenti, di contrapposte posizioni debitorie eccepibili in compensazione e delle specifiche relazioni al riguardo predisposte dai legali incaricati del relativo recupero;

**Disponibilità liquide:**

- Verifica dei relativi saldi con l'effettiva consistenza fisica presso la cassa sociale e con la documentazione bancaria e/o postale, se del caso previamente riconciliata con le risultanze delle corrispondenti schedi contabili;

***Verifiche in merito alle principali poste del passivo:***

Premesso che per ciascuna voce del passivo patrimoniale, il professionista attestatore dovrà evidentemente dar luogo ad una disamina preliminare delle corrispondenti schede contabili, della corretta classificazione di bilancio e dei criteri di valutazione contabili adottati (sempreché ovviamente si tratti di poste risultanti dalle scritture contabili), nonché, soprattutto, delle specifiche valutazioni estimative assunte nel ricorso stesso sotto il duplice profilo quantitativo (ammontare dei debiti) e qualitativo (classificazione dei debiti tra postergati, chirografari e privilegiati, quest'ultimi da distinguersi a loro volta in funzione delle specifiche cause di prelazione da cui sono assistiti), si elencano di seguito le ulteriori attività di indagine/verifiche da porre in essere in merito alle più comuni poste del passivo.

**Debiti Verso dipendenti:**

- Verifica dei rapporti di lavoro dipendente in essere, della corretta applicazione del trattamento economico spettante in forza degli istituti contrattuali di settore, nonché dell'avvenuta corretta esecuzione dei connessi adempimenti di legge (es. iscrizione nei registri obbligatori, comunicazioni agli Uffici Competenti, dichiarazioni fiscali, etc..);

- Verifica, da eseguirsi anche con metodologie di campionamento ponderato e sulla base dei conteggi e della documentazione messa a disposizione del consulente del lavoro dell'impresa o direttamente dall'ufficio del personale di quest'ultima, della quantificazione operata in sede di ricorso relativamente al debito complessivo nei confronti del personale dipendente per trattamento di fine rapporto (comprensivo dell'importo a titolo di rivalutazione), per salari e stipendi da corrispondere, rimborsi spese, indennità di mancato preavviso, ratei relativi a mensilità aggiuntive, ferie e permessi non goduti e per eventuali oneri a carico dell'impresa in conseguenza dell'accesso a procedure di mobilità od all'istituto della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria od in deroga;

**Debiti per prestiti obbligazionari:**

- Verifica delle delibere dell'organo amministrativo o dell'assemblea degli azionisti aventi ad oggetto l'emissione dei prestiti obbligazionari (convertibili o meno) e delle relative norme di funzionamento (avendo cura di verificare anche l'avvenuta esecuzione delle forme di pubblicità prescritte dal codice civile);
- Esame del libro degli obbligazionisti e dei verbali delle relative assemblee;
- Verifica della quantificazione operata in sede di ricorso relativamente al debito residuo nei confronti degli obbligazionisti per capitale ed interessi sulla base delle previste condizioni contrattuali, nonché dei pagamenti delle cedole e degli eventuali rimborsi già eseguiti;

**Debiti verso Istituti di credito ed altri finanziatori:**

- Analisi preliminare delle risultanze presso la Centrale dei rischi della Banca d'Italia, facendone inoltrare apposita richiesta direttamente all'impresa;
- Verifica della quantificazione e dell'eventuale riconoscimento di specifiche cause di prelazione operata in sede di ricorso relativamente ai debiti per capitale ed interessi attraverso, ad esempio, l'analisi dei singoli contratti di mutuo o di finanziamento, dei contratti di conto corrente e degli affidamenti in essere, delle eventuali garanzie prestate dall'impresa, delle relative condizioni contrattuali e dell'effettiva corretta applicazione delle stesse, delle riconciliazioni con le scritture contabili, etc..;

**Debiti verso fornitori:**

- Verifica della quadratura del partitario fornitori (avendo cura di tener conto dell'eventuale sussistenza di posizioni creditorie nei confronti dei fornitori stessi) con la situazione patrimoniale aggiornata allegata al ricorso;
- Circolarizzazione di un campione sufficientemente rappresentativo di posizioni debitorie mediante richiesta esplicita di conferma del debito stesso ai diretti interessati (anche mediante invito in tal senso direttamente formulato a cura dell'impresa), successiva analisi delle risposte

pervenute ed effettuazione di procedure di verifica alternative nei confronti dei fornitori che non hanno fornito un adeguato riscontro (attraverso ad esempio la disamina di fatture, contratti, ordini, documenti di trasporto, etc.., nonché dei pagamenti intervenuti);

- Verifica degli stanziamenti di fine periodo (fatture da ricevere/note di credito da emettere) sulla base di analisi eseguite sempre a campione sulla relativa documentazione di supporto;
- Richiesta all'organo amministrativo di un'attestazione che non siano pendenti contenziosi (ulteriori a quelli già noti) dinanzi ad organi giurisdizionali di natura penale, civile ed amministrativa;
- Verifica, anche attraverso le informazioni fornite dai legali dell'impresa, delle azioni per il recupero del credito azionate da singoli fornitori, onde tener conto degli interessi di mora, delle spese legali ed altri oneri addebitati all'impresa medesima per penali o richieste di risarcimento danni, nonché delle eventuali cause legittime di prelazione acquisite in conseguenza dell'esperimento di azioni esecutive;
- Verifica su un campione sufficientemente rappresentativo della documentazione a supporto del riconoscimento o meno della natura privilegiata dei debiti in essere nei confronti di professionisti, agenti e rappresentanti di commercio, di imprese iscritte nell'albo degli artigiani, di società cooperative, delle controparti di contratti di locazione di immobili, etc..

**Debiti tributari e verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:**

- Verifica della corrispondenza dei relativi saldi sulla base delle risultanze delle dichiarazioni telematiche, dei modelli di pagamento, dei registri obbligatori e dell'assistenza del consulente del lavoro dell'impresa;
- Verifica, eventualmente avvalendosi dei servizi di consultazione riservata accessibili on line (es. per il tramite del cosiddetto "cassetto fiscale") del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie e di natura previdenziale;
- Verifica presso il Concessionario del servizio di riscossione, l'Agenzia delle Entrate e gli Enti previdenziali direttamente interessati (es. Inps, Inail, Enasarco, Cassa Edile, etc..) in merito all'eventuale sussistenza di debiti pregressi o di carichi od accertamenti pendenti;
- Richiesta all'organo amministrativo di un'attestazione che non siano pendenti verifiche od accertamenti fiscali o da parte di Enti previdenziali di alcun genere (ulteriori a quelli già noti);
- Verifica della quantificazione operata nel ricorso, con particolare riguardo anche alla stima degli interessi e delle sanzioni (valutando altresì l'effettiva possibilità di limitare l'ammontare delle stesse avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso o dei vari strumenti deflattivi del contenzioso), nonché all'eventuale previsione ivi operata circa l'esito dei contenziosi in essere (a questo proposito si precisa peraltro che ai sensi dell'art. 116, comma sedicesimo, della Legge 388/2000 e della circolare Inps n.88/2002, in caso di procedure concorsuali le sanzioni di natura previdenziale possono eventualmente essere ridotte nella misura non inferiore a quella degli interessi legali);

**Altri debiti:**

- Richiesta all'organo amministrativo di un'attestazione che non siano state rilasciate garanzie reali o fideiussorie a favore di terzi (ulteriore a quelle già note od emerse in sede di analisi delle risultanze presso la Centrale rischi della Banca d'Italia);
- Disamina dei verbali delle delibere degli organi sociali e verifica della quantificazione operata nel ricorso in merito ai debiti per i residui compensi da corrispondere in favore dei componenti gli organi amministrativi e di controllo;
- Verifica della quantificazione operata nel ricorso in merito ai debiti "intercompany" per il tramite dell'espressa richiesta di conferma del credito, dell'ottenimento della riconciliazione dei rapporti di dare/avere, delle compensazioni effettuate e dell'ulteriore documentazione a supporto;
- Verifica della quantificazione operata nel ricorso in merito ad eventuali debiti per acconti o caparre ricevuti da clienti per il tramite dell'espressa richiesta di conferma del credito, ovvero dell'analisi dei contratti in essere ed il riscontro effettivo dei pagamenti intervenuti;

***Verifiche in merito alle principali integrazioni del passivo:***

- Analisi dei mandati conferiti dall'impresa ai professionisti incaricati di prestare l'assistenza necessaria ai fini della predisposizione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo (anche per l'eventuale perizia giurata di cui all'art. 160, comma secondo, L.F., nonché per i periti incaricati della redazione di specifiche stime con riguardo a beni immobili, partecipazioni, beni mobili strumentali, rimanenze, etc..), e verifica della corretta quantificazione dei relativi onorari (avendo cura di eseguirne un riscontro anche con le corrispondenti tariffe professionali);
- Verifica sulla base delle tariffe professionali applicabili, della stima operata nel ricorso relativamente al compenso spettante al commissario giudiziale (anche per l'eventuale attività di sorveglianza successiva all'intervenuta omologa del concordato) ed al liquidatore giudiziale, nonché ad eventuali periti estimatori di presumibile nomina ad istanza di quest'ultimi;
- Verifica della congruità (ragionevolezza/prudenza) delle stime operate nel ricorso relativamente a tutti quegli oneri e spese da sostenersi in pendenza e nell'espletamento delle attività funzionali alla prevista liquidazione e definitiva cessazione dell'impresa, ossia, a mero titolo esemplificativo, per salari e stipendi, per oneri previdenziali ed assistenziali, per consulenze fiscali, amministrative, del lavoro e legali, per utenze, per canoni di locazione, per servizi di assistenza tecnica e di archiviazione di documenti contabili, per imposte e tasse varie, assicurazioni, diritti camerali, etc..
- Verifica della congruità (ragionevolezza/prudenza) delle stime operate nel ricorso per oneri futuri da sostenersi per interessi maturati sino alla data di presentazione dello stesso, per

interessi dovuti sui debiti privilegiati, per esborsi o maggiori passività addebitabili all'impresa in conseguenza di risoluzioni o di inadempimenti contrattuali (ad esempio con riguardo a contratti di leasing, di noleggio e di somministrazione), per indennità e lavori di ripristino da eseguire su immobili condotti di locazione, per lo smaltimento di rifiuti speciali e l'asporto di impianti e macchinari da dismettere, per indennità da corrispondere in conseguenza della cessazione di contratti di agenzia, etc.., nonché per fronteggiare rischi connessi ad accertamenti fiscali e previdenziali od all'esito di contenziosi pendenti, rischi di obbligo di copertura di perdite di società controllate, rischi di insorgenza di sopravvenienze passive imprevedibili di varia di natura, etc..

# Capitolo 4

# Bozza lettera di incarico relazione art. 161, comma 3, L.F.

Oggetto: conferimento di mandato relativo alla redazione della relazione prevista dall'art. 161, comma 3°, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

In data …….. viene stipulato in …….. un accordo tra il Dott. ……..in qualità di legale rappresentante della società ……, con sede in ……..Italia (successivamente denominata CLIENTE);

ed il Dott. ……, dottore commercialista e revisore contabile (successivamente denominato PROFESSIONISTA), con oggetto specificato al punto (1).

(1) OGGETTO DELL'INCARICO:
Il professionista, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, comma 3°, lettera d) del R.D. 267/1942, acconsente dietro richiesta del Cliente a prestare nel periodo di cui al punto (3) le prestazioni che seguono secondo modi, termini e condizioni successivamente indicati :

1) Esami, controlli e verifiche necessarie e propedeutiche alla redazione della relazione che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano contenuto nella proposta di concordato preventivo che il Cliente è in procinto di proporre ai suoi creditori a sensi e per gli effetti dell'art. 160 e ss del R.D. 267/1942.

Fermo restando l'esclusiva responsabilità del Professionista nonché fermo restando l'unicità del compenso di cui al punto (4) che segue, il Professionista nello svolgimento dell'incarico, anche stante l'urgenza richiesta dal Cliente medesimo per la conclusione della prestazione, si avvarrà della collaborazione e del supporto professionale dei colleghi facenti parte dello studio …….. del quale è parte. Resta inteso che il giudizio relativo alle attestazioni richieste dall'art. 161, comma 3°, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 sarà reso dal sottoscritto Dott. …… che farà propri i controlli, le verifiche ed i lavori svolti ed eseguiti dai collaboratori sopra citati. Per quanto occorrer possa si precisa che tutti i collaboratori che supporteranno il sottoscritto nello svolgimento dei lavori in questione sono in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 67, comma 3°, lettera d) del R.D. 267/1942.

L'accordo è da intendersi come "a pacchetto", e nessun onere al di là di quanto previsto dal seguente punto (3) potrà gravare sul Cliente per l'attivazione di altre risorse interne al Professionista o facenti parte dello studio ……. utili allo svolgimento della Prestazione di cui all'incarico conferito.

(2) PRINCIPIO DI RISERVATEZZA:
A) L'oggetto ed i termini del presente accordo sono strettamente riservati fino alla data di presentazione del ricorso di cui all'art. 161 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

B) Il Professionista è tenuto a non divulgare o rendere pubblici dati e notizie su progetti, specifiche, rapporti e similari inerenti all'incarico conferito, nonché sul contenuto e sui termini della proposta di concordato preventivo e del piano contenuto nella proposta medesima, né autorizzare altri alla divulgazione o pubblicazione, senza precedente benestare scritto del Cliente. Il Professionista si impegna inoltre a restituire alla scadenza del termine la completa documentazione in suo possesso relativa all'incarico oggetto del presente mandato a semplice richiesta del Cliente stesso, fatte salve le copie d'archivio e la documentazione propedeutica alla formazione e conservazione del fascicolo comprovante i lavori e gli esami propedeutici alla attestazione oggetto dell'incarico.

C) Il Professionista avrà cura di mantenere la massima riservatezza in ordine all'oggetto dell'incarico anche all'interno dell'azienda del Cliente ed avrà cura di seguire rigorosamente le istruzioni fornite dal Cliente medesimo in ordine alle persone facenti parte dell'organico aziendale con le quali non risulta necessario rispettare le previsioni di riservatezza in questione.

D) Il Professionista si riserva – qualora ciò faciliti un celere svolgimento dell'incarico conferito, il diritto di utilizzare i servizi di professionisti esterni alla propria struttura professionale di cui è parte, assumendosene la responsabilità e stante l'unicità del compenso.

(3) DURATA:
Il presente accordo ha durata corrispondente al tempo necessario alla formulazione dei giudizi propedeutici alla espressione delle attestazioni oggetto dell'incarico che dovranno essere comunque rese entro e non oltre la data del giorno ……..., salvo diversa determinazione convenute fra Cliente e Professionista.

(4) COMPENSO:
A) Il Cliente versa all'atto della sottoscrizione del presente accordo un corrispettivo pari ad € =…….= a titolo di fondo spese ed acconto. Il Compenso complessivo pattuito e concordato fra Cliente e Professionista, comprensivo del fondo spese e dell'acconto, è determinato in € ……,00 (……,00) oltre accessori di legge.

B) Il Cliente verserà al Professionista il saldo del Compenso pattuito entro … giorni dalla conclusione dell'incarico a mezzo …...

(5) OBBLIGHI E LIMITAZIONI:
A) Il Professionista è autorizzato a ricevere indicazioni e precisazioni in ordine ad eventuali variazione aventi ad oggetto il contenuto dell'incarico ed in ordine alla varie prestazioni da eseguire e le direttive generali in ordine all'incarico medesimo esclusivamente dal Dott. ……, od in Sua assenza ed in caso di emergenza dal Dott. ……...

B) Il Professionista si impegna ad informare il Cliente sugli sviluppi dell'incarico su semplice richiesta del Cliente stesso, od altresì a stato avanzamento lavori ogni qualvolta lo riterrà

opportuno. Al termine dell'incarico, indipendentemente dall'esito del medesimo, verrà prodotta una relazione conclusiva.

C) Ogni comunicazione ufficiale, reclamo o richiesta eccedente l'ordinaria amministrazione da una parte verso l'altra, sarà considerata valida solo se redatta per iscritto e consegnata a mezzo fax o lettera correttamente indirizzate alla sede dell'altra parte e recante evidenza di avvenuta ricezione.

(6) MODALITA' DI PAGAMENTO:
Il pagamento del Compenso dovrà avvenire mediante Bonifico bancario sul conto corrente intestato a ……. – IBAN n°……;

(7) CONDIZIONI DI GARANZIA:
A) Qualora una qualsiasi parte del presente accordo venga impugnata o contestata da una delle parti, ciò non metterà in dubbio la validità del contratto nella sua interezza. Il mancato esercizio volontario di un diritto previsto per una delle parti, non pregiudica la validità di altre parti del contratto

B) Le prestazioni oggetto dell'incarico, che vanno a costituire in ogni caso un'obbligazione di mezzi e non di risultato, verranno rese in conformità ai principi ed agli usi generalmente e correntemente accettati in Italia.

(8) ONERI FISCALI:
Ogni onere fiscale previsto da disposizioni vigenti od eventualmente introdotto da disposizioni future, dipendente od avente comunque relazioni con la presente lettera di mandato, sarà a carico del Cliente.

(9) FORO COMPETENTE:
A) Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione od all'esecuzione del presente mandato, il Cliente ed il Professionista riconoscono la pertinenza esclusiva dell'autorità giudiziaria di …….

B) Ogni controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione od all'esecuzione del presente mandato verrà preliminarmente sottoposta ad un lodo arbitrale condotto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di ……..., secondo la prassi vigente in materia di componimento bonario delle liti.

DATA TIMBRO E FIRMA CLIENTE:

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge sulle condizioni generali di contratto, il Cliente dichiara di aver preso piena conoscenza e di approvare specificatamente tutto quanto sopra esposto dal punto (1) al punto (9) compresi, ed in particolare quanto disposto al punto (4) riguardo al compenso, al punto (5) riguardo gli obblighi e limitazioni, al punto (6) riguardo alle modalità di pagamento, al punto (7) riguardo le condizioni di garanzia ed al punto (9) riguardo al foro competente.

DATA TIMBRO E FIRMA CLIENTE:

# Capitolo 5

# Bozza lettera di incarico relazione art. 160, comma 2, L.F.

Oggetto: conferimento di mandato relativo alla redazione della relazione giurata prevista dall'art. 160, comma 2°, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

In data …….. viene stipulato in …….. un accordo tra il Dott. ……..in qualità di legale rappresentante della società ……, con sede in ……..Italia (successivamente denominata CLIENTE);

ed il Dott. ……, dottore commercialista e revisore contabile (successivamente denominato PROFESSIONISTA), con oggetto specificato al punto (1).

(1) OGGETTO DELL'INCARICO:
Il professionista, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, comma 3°, lettera d) del R.D. 267/1942, acconsente dietro richiesta del Cliente a prestare nel periodo di cui al punto (3) le prestazioni che seguono secondo modi, termini e condizioni successivamente indicati :

1) Esami, controlli e verifiche necessarie e propedeutiche alla redazione della relazione giurata che attesti il valore di mercato, in caso di liquidazione, attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, di cui non è prevista l'integrale soddisfazione nella proposta di concordato preventivo che il Cliente è in procinto di proporre ai suoi creditori a sensi e per gli effetti dell'art. 160 e ss del R.D. 267/1942.

Fermo restando l'esclusiva responsabilità del Professionista nonché fermo restando l'unicità del compenso di cui al punto (4) che segue, il Professionista nello svolgimento dell'incarico, anche stante l'urgenza richiesta dal Cliente medesimo per la conclusione della prestazione, si avvarrà della collaborazione e del supporto professionale dei colleghi facenti parte dello studio …….. del quale è parte. Resta inteso che il giudizio relativo alle attestazioni richieste dall'art. 160, comma 2°, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 sarà reso dal sottoscritto Dott. …… che farà propri i controlli, le verifiche ed i lavori svolti ed eseguiti dai collaboratori sopra citati. Per quanto occorrer possa si precisa che tutti i collaboratori che supporteranno il sottoscritto nello svolgimento dei lavori in questione sono in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 67, comma 3°, lettera d) del R.D. 267/1942.

L'accordo è da intendersi come "a pacchetto", e nessun onere al di là di quanto previsto dal seguente punto (3) potrà gravare sul Cliente per l'attivazione di altre risorse interne al Professionista o facenti parte dello studio ……. utili allo svolgimento della Prestazione di cui all'incarico conferito.

(2) PRINCIPIO DI RISERVATEZZA:
A) L'oggetto ed i termini del presente accordo sono strettamente riservati fino alla data di presentazione del ricorso di cui all'art. 161 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

B) Il Professionista è tenuto a non divulgare o rendere pubblici dati e notizie su progetti, specifiche, rapporti e similari inerenti all'incarico conferito, nonché sul contenuto e sui termini della proposta di concordato preventivo e del piano contenuto nella proposta medesima, né autorizzare altri alla divulgazione o pubblicazione, senza precedente benestare scritto del Cliente. Il Professionista si impegna inoltre a restituire alla scadenza del termine la completa documentazione in suo possesso relativa all'incarico oggetto del presente mandato a semplice richiesta del Cliente stesso, fatte salve le copie d'archivio e la documentazione propedeutica alla formazione e conservazione del fascicolo comprovante i lavori e gli esami propedeutici alla attestazione oggetto dell'incarico.

C) Il Professionista avrà cura di mantenere la massima riservatezza in ordine all'oggetto dell'incarico anche all'interno dell'azienda del Cliente ed avrà cura di seguire rigorosamente le istruzioni fornite dal Cliente medesimo in ordine alle persone facenti parte dell'organico aziendale con le quali non risulta necessario rispettare le previsioni di riservatezza in questione.

D) Il Professionista si riserva – qualora ciò faciliti un celere svolgimento dell'incarico conferito, il diritto di utilizzare i servizi di professionisti esterni alla propria struttura professionale di cui è parte, assumendosene la responsabilità e stante l'unicità del compenso.

(3) DURATA:
Il presente accordo ha durata corrispondente al tempo necessario alla formulazione dei giudizi propedeutici alla espressione delle attestazioni oggetto dell'incarico che dovranno essere comunque rese entro e non oltre la data del giorno …….., salvo diversa determinazione convenute fra Cliente e Professionista.

(4) COMPENSO:
A) Il Cliente versa all'atto della sottoscrizione del presente accordo un corrispettivo pari ad € =…….= a titolo di fondo spese ed acconto. Il Compenso complessivo pattuito e concordato fra Cliente e Professionista, comprensivo del fondo spese e dell'acconto, è determinato in € ……,00 (……,00) oltre accessori di legge.

B) Il Cliente verserà al Professionista il saldo del Compenso pattuito entro … giorni dalla conclusione dell'incarico a mezzo …….

(5) OBBLIGHI E LIMITAZIONI:
A) Il Professionista è autorizzato a ricevere indicazioni e precisazioni in ordine ad eventuali variazione aventi ad oggetto il contenuto dell'incarico ed in ordine alla varie prestazioni da eseguire e le direttive generali in ordine all'incarico medesimo esclusivamente dal Dott. ……, od in Sua assenza ed in caso di emergenza dal Dott. ……...

B) Il Professionista si impegna ad informare il Cliente sugli sviluppi dell'incarico su semplice richiesta del Cliente stesso, od altresì a stato avanzamento lavori ogni qualvolta lo riterrà opportuno. Al termine dell'incarico, indipendentemente dall'esito del medesimo, verrà prodotta una relazione conclusiva.

C) Ogni comunicazione ufficiale, reclamo o richiesta eccedente l'ordinaria amministrazione da una parte verso l'altra, sarà considerata valida solo se redatta per iscritto e consegnata a mezzo fax o lettera correttamente indirizzate alla sede dell'altra parte e recante evidenza di avvenuta ricezione.

(6) MODALITA' DI PAGAMENTO:
Il pagamento del Compenso dovrà avvenire mediante Bonifico bancario sul conto corrente intestato a ……. – IBAN
n°……;

(7) CONDIZIONI DI GARANZIA:
A) Qualora una qualsiasi parte del presente accordo venga impugnata o contestata da una delle parti, ciò non metterà in dubbio la validità del contratto nella sua interezza. Il mancato esercizio volontario di un diritto previsto per una delle parti, non pregiudica la validità di altre parti del contratto

B) Le prestazioni oggetto dell'incarico, che vanno a costituire in ogni caso un'obbligazione di mezzi e non di risultato, verranno rese in conformità ai principi ed agli usi generalmente e correntemente accettati in Italia.

(8) ONERI FISCALI:
Ogni onere fiscale previsto da disposizioni vigenti od eventualmente introdotto da disposizioni future, dipendente od avente comunque relazioni con la presente lettera di mandato, sarà a carico del Cliente.

(9) FORO COMPETENTE:
A) Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione od all'esecuzione del presente mandato, il Cliente ed il Professionista riconoscono la pertinenza esclusiva dell'autorità giudiziaria di …….

B) Ogni controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione od all'esecuzione del presente mandato verrà preliminarmente sottoposta ad un lodo arbitrale condotto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di ……..., secondo la prassi vigente in materia di componimento bonario delle liti.

DATA TIMBRO E FIRMA CLIENTE:

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge sulle condizioni generali di contratto, il Cliente dichiara di aver preso piena conoscenza e di approvare specificatamente tutto quanto sopra esposto dal punto (1) al punto (9) compresi, ed in particolare quanto disposto al punto (4) riguardo al compenso, al punto (5) riguardo gli obblighi e limitazioni, al punto (6) riguardo alle modalità di pagamento, al punto (7) riguardo le condizioni di garanzia ed al punto (9) riguardo al foro competente.

DATA TIMBRO E FIRMA CLIENTE:

# Capitolo 6

# Bozza relazione art. 161, comma 3, L.F.

**TRIBUNALE DI FIRENZE**

**Sezione Fallimentare**

---

**. S.r.l.**

**in liquidazione**

*****

***RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA***

***AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 161, 3° COMMA L.F.***

*****

---

**Professionista incaricato**

## DOTT. ……

Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze – n. …..

Registro dei Revisori Contabili – n. ….....

Via …....., ….. - …..... (Fi)

Tel. …..... - Fax ….....

E-mail: …....

# INDICE

**PREMESSA.** ..... **44**

**1. OGGETTO DELL'INCARICO** ..... **45**

**2. LA PROPOSTA DI CONCORDATO** ..... **46**

**3. VERIDICITA' DEI DATI AZIENDALI E ANALISI DELLO STATO ANALITICO ED ESTIMATIVO DELLE ATTIVITA' E DELLE PASSIVITA'** ..... **47**

**4. VALUTAZIONE DI FATTIBILITA' DEL PIANO** ..... **54**

**5. CONCLUSIONI E GIUDIZIO DI ASSEVERAZIONE** ..... **55**

# PREMESSA

Il sottoscritto ***Dott. ….....,*** nato a …..... il …....., con studio professionale in …....., Via …....., …..., iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze - Sezione A - N. …..... ed al Registro dei Revisori Legali, al numero …....., ai sensi del D.Lgs. 27/1/92 n. 88 e del DPR 20/1/92 n. 474, con Decreto Ministeriale …..... in G.U. n. ….. del …....., in possesso quindi dei requisiti di cui all'art. 67 L.F., terzo comma, Lett. d) L.F.,

***premesso***

- Che la società "Fac-Simile 160 L.F. S.r.l. in liquidazione" (di seguito anche semplicemente "Società"), con sede in …..... (FI), Via …..... n. ….., è iscritta al Registro Imprese di Firenze con Numero di Iscrizione, Partita IVA e Codice Fiscale ……..;
- Che con verbale di Assemblea Straordinaria del …....., ai rogiti del Notaio …..... di …....., registrato a …..... il ..... al n. …..... serie ... ed iscritto nel Registro delle Imprese di Firenze il …....., la società è stata sciolta anticipatamente e posta in liquidazione. Il liquidatore testé nominato è stato autorizzato a presentare domanda di ammissione alla procedura di Concordato Preventivo con cessione dei beni ex art. 160 L.F.;
- Che con deliberazione, ai sensi degli articoli 162 e 151, comma 1, lettera b), della L.F., verbalizzata in data …..... dal medesimo Notaio …..... (rep. …..), il liquidatore …....., ha deliberato di presentare al Tribunale di Firenze una proposta di Concordato Preventivo;
- Che la società ha predisposto la relativa domanda di ammissione alla procedura ed ha conferito incarico allo scrivente, <u>in possesso dei requisiti previsti dalla legge,</u> di redigere la relazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 161 L.F.;

***presenta la seguente***

***<u>RELAZIONE EX ART. 161, TERZO COMMA, L.F.</u>***

*  *  *  *  *

# 1. OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico ha per oggetto la redazione della relazione ex art. 161, comma 3, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche, avente ad oggetto, tra l'altro, l'attestazione di ragionevolezza del piano di Concordato Preventivo che la società Fac Simile 160 L.F. S.r.l. in liquidazione intende presentare avanti il Tribunale di Firenze.

L'art. 161, comma 3, L.F. richiede espressamente che "Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti [n.d.r. la documentazione allegata al ricorso per l'ammissione alla procedura] devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo".

Ne consegue, quindi, che ai sensi dell'art. 67, co. 3, lett. d), L.F. il sottoscritto è stato incaricato di esprimere un giudizio professionale sulla veridicità dei dati aziendali e sulla ragionevolezza, ovvero razionalità-fattibilità, del piano oggetto della domanda di ammissione alla procedura di Concordato Preventivo ex art. 160/161 L.F..

Per poter esprimere il giudizio professionale occorre quindi valutare:

- la veridicità dei dati aziendali. In tal senso si è provveduto ad effettuare i controlli contabili di seguito dettagliatamente elencati;
- la ragionevolezza delle assunzioni economiche e patrimoniali considerate per la redazione del piano oggetto della domanda di ammissione alla procedura di Concordato Preventivo;
- la fattibilità del piano medesimo, intesa quale capacità di porre in essere tutte le azioni necessarie per il soddisfacimento della massa creditoria nelle percentuali previste.

# 2. LA PROPOSTA DI CONCORDATO

La società che presenta la domanda di Concordato Preventivo, ha formulato un *piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei creditori che prevede la cessione di tutti i beni esistenti nel patrimonio della società.*

In particolare il piano di liquidazione predisposto a cura del Liquidatore con l'assistenza dei propri consulenti prevede:

- il pagamento integrale delle spese di procedura, delle spese di funzionamento della società fino alla sua definitiva liquidazione e cessazione, nonché delle spese per l'assistenza professionale prestata propedeuticamente per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- il pagamento integrale della totalità delle somme vantate dai creditori assistiti da privilegi generali mobiliari (non sussistono crediti assistiti da privilegi speciali);
- Il pagamento di una percentuale presuntiva del **% degli importi vantati dai creditori chirografari.

La proposta può essere così succintamente riepilogata come nella tabella che segue:

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Lo scrivente professionista esprimerà il proprio parere su tale ***"proposta concordataria"*.**

# 3. VERIDICITA' DEI DATI AZIENDALI E ANALISI DELLO STATO ANALITICO ED ESTIMATIVO DELLE ATTIVITA' E DELLE PASSIVITA'

Lo scrivente, al fine di formulare un primo giudizio di veridicità o attendibilità delle risultanze di cui alla situazione patrimoniale, integrata extra-contabilmente, ha proceduto con le attività di verifica di seguito esposte.

## *3.1 Preliminari considerazioni sulla organizzazione contabile e amministrativa in essere presso l'azienda*

A seguito dell'incarico conferito si è preliminarmente provveduto ad un'analisi del sistema di controllo interno esistente onde verificare, nei limiti di quanto necessario allo scopo, la ragionevole adeguatezza dell'organizzazione del reparto amministrativo preposto alla gestione dei flussi documentali, alla loro elaborazione informatica ed alla corretta rappresentazione dei fatti di gestione.

Si è giunti pertanto alla conclusione che l'organizzazione contabile e amministrativa in essere presso l'azienda sia adeguata a rappresentare correttamente nella loro sistematicità i fatti amministrativi – aziendali.

Tale convinzione si basa su di una serie di considerazioni fra le quali ricordiamo a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la circostanza che il sottoscritto ha interpellato e si è confrontato con il professionista che ha seguito sotto il profilo amministrativo contabile e fiscale la società, nel corso degli ultimi tre anni confermando l'adeguatezza delle procedure amministrativo contabili dell'azienda;
- La circostanza che il medesimo professionista ha messo a disposizione del perito tutte le carte di lavoro di redazione del bilancio, le procedure di controllo c.d. "Check List" evidenzianti sempre la corretta rilevazione di tutte le scritture di assestamento e di verifica;
- La circostanza che tutte le scritture e tutti i libri civilistici e fiscali sono regolarmente tenuti;

- La circostanza che la contabilità sociale è sempre stata tempestivamente aggiornata, e lo è anche ad oggi. Vale il fatto che la società è stata in grado di produrre tempestivamente la situazione patrimoniale, ai fini della presente procedura, alla data del **********;
- La circostanza che in anni precedenti, la società era dotata di un Collegio sindacale il quale non ha mai effettuato rilievi sulla contabilità;
- ……..

***3.2 Documentazione utilizzata e procedure di verifica svolte***

Nell'ambito dello svolgimento del proprio incarico il sottoscritto ha, fra l'altro, visionato la seguente documentazione:

- Ricorso per l' ammissione alla procedura di Concordato Preventivo (ex art. 161, co. 1, L.F.);
- Ultimi tre bilanci d'esercizio della Società;
- Verbale di assemblea straordinaria del ***** che ha deliberato la messa in liquidazione della Società, con attribuzione dei poteri al liquidatore per il ricorso a procedure concorsuali;
- Stato analitico ed estimativo delle attività e delle passività alla data del ********** (d'ora in avanti anche la "Data di Riferimento");
- Libri sociali (libro soci, libro Verbali assemblee, libro verbali del CDA);
- Il libro giornale ed il libro degli inventari;
- Il libro dei verbali del Collegio Sindacale (e/o del revisore legale dei conti);
- I libri IVA acquisti e vendite;
- Tutti i libri relativi alla normativa sul lavoro (Libro unico, e libri in vigore precedentemente);
- Libri cespiti Ammortizzabili;
- Libri previsti da normative speciali (formulario rifiuti ecc.);

- Il dettaglio dei Clienti e dei Fornitori alla data del **********;
- L'inventario valorizzato del magazzino alla data del ********;
- L'elenco dei legali e consulenti d'impresa;
- Evidenza della documentazione bancaria;
- Informazioni concernenti i debiti esistenti ed in maturazione verso il personale;
- Contrattualistica in essere presso l'azienda;
- Dichiarazioni fiscali degli ultimi cinque periodi di imposta;
- ……..

Una volta acquisita tale documentazione, il perito ha ritenuto doverosamente opportuno e necessario procedere ad una serie di verifiche presso l'azienda, coadiuvato da collaboratori di studio, di cui di seguito se ne sintetizzano le risultanze per singola categoria di Attivo e di Passivo, dando atto che le carte di lavoro vengono mantenute agli atti della presente asseverazione.

### ***3.3 Attività sociali***

In particolare il sottoscritto ha eseguito la propria analisi suddividendo le attività sociali nelle seguenti categorie:

- immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie;
- rimanenze di magazzino;
- altre attività finanziarie non immobilizzate;
- crediti;
- disponibilità liquide.

### ***3.3.1 Immobilizzazioni immateriali***

**Criteri di valutazione**

*[…Si illustrano di seguito gli specifici criteri di valutazione adottati nella proposta di concordato ai fini della quantificazione dei valori estimativi delle singole poste dell'attivo……];*

**Procedure di verifica**

*[…Si illustrano di seguito le verifiche specificatamente effettuate ai fini della valutazione della correttezza e congruità dei valori estimativi delle singole poste dell'attivo….. A tal fine si rinvia alla guida pratica ….];*

**Commenti**

*[….Si riportano di seguito sintetiche considerazioni in merito all'esito delle verifiche svolte…].*

***NOTA BENE:***

**[da ripetersi per ogni singola categoria omogenea di attività presenti nella proposta di concordato]**

### ***3.4 Passività sociali***

In particolare il sottoscritto ha eseguito la propria analisi suddividendo le passività sociali nelle seguenti categorie:

- Debiti verso dipendenti;
- Debiti verso Istituti di credito ed altri finanziatori;
- Debiti verso fornitori;
- Debiti tributari e verso Istituti previdenziali;
- Altri debiti;

***3.4.1 Debiti verso dipendenti***

**Criteri di valutazione**

*[…Si illustrano di seguito gli specifici criteri di valutazione adottati nella proposta di concordato ai fini della quantificazione dei valori estimativi delle singole poste dell'attivo……];*

**Procedure di verifica**

*[…Si illustrano di seguito le verifiche specificatamente effettuate ai fini della valutazione della correttezza e congruità dei valori estimativi delle singole poste dell'attivo….. A tal fine si rinvia alla guida pratica ….];*

**Commenti**

*[….Si riportano di seguito sintetiche considerazioni in merito all'esito delle verifiche svolte…].*

***NOTA BENE:***

**[da ripetersi per ogni singola categoria omogenea di attività presenti nella proposta di concordato]**

***3.5 Integrazioni del passivo***

***3.5.1 Oneri professionali per l'assistenza prestata ai fini dell'accesso alla procedura di concordato preventivo***

**Criteri di valutazione**

I suddetti oneri sono stati calcolati secondo le vigenti disposizioni della tariffa professionale.

**Procedure di verifica**

La valutazione è stata effettuata verificando la corretta individuazione ed applicazione degli articoli della tariffa professionale, corrispondenti alla natura ed alla tipologia delle prestazioni di cui trattasi.

**Commenti**

Non si ritiene di dover effettuare alcuna rettifica.

### *3.5.2 Spese di procedura*

**Criteri di valutazione**

Sono stati considerati in tale voce i costi connessi alla procedura e rappresentati dal compenso spettante al Commissario giudiziale (anche per l'eventuale successiva attività di sorveglianza), agli eventuali periti estimatori di cui quest'ultimo potrà eventualmente decidere di avvalersi, nonché al futuro liquidatore giudiziale.

**Procedure di verifica**

I compensi stimati per il Commissario ed il Liquidatore giudiziale risultano conformi a quanto stabilito dalle vigenti norme di legge e forfetariamente arrotondati per eccesso, onde ricomprendervi eventuali compensi che potranno essere liquidati ai periti estimatori.

**Commenti**

Non si ritiene di dover effettuare alcuna rettifica.

### *3.5.3 Spese per la conservazione in vita della società fino alla sua definitiva liquidazione e cessazione*

**Criteri di valutazione**

In tale voce sono stati inseriti tutti i costi che si ritiene dovranno sicuramente essere sostenuti successivamente alla data della situazione patrimoniale di riferimento e fino alla definitiva cessazione dall'attività. Sono stati (ad esempio) considerati gli oneri per la definizione dei rapporti di lavoro dipendente, per canoni di locazione, per assistenza professionale, per imposte e tasse non direttamente connesse al reddito d'impresa, per utenze, servizi ed altri oneri.

**Procedure di verifica**

*[…Si illustrano di seguito le verifiche specificatamente effettuate ai fini della valutazione della correttezza e congruità dei valori estimativi delle singole poste contabili….. A tal fine si rinvia alla guida pratica ….];*

**Commenti**

*[….Si riportano di seguito sintetiche considerazioni in merito all'esito delle verifiche svolte…].*

***3.5.4 Fondi rischi, spese e perdite***

**Criteri di valutazione**

La società ricorrente ha proceduto ad appostare i seguenti fondi rischi, spese e perdite:

- Per interessi passivi maturandi successivamente alla data della situazione patrimoniale di riferimento e fino alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo;
- Per interessi passivi maturandi dalla data della relativa scadenza fino a quella di presumibile pagamento in favore dei creditori privilegiati;
- Per spese e perdite impreviste;
- ……..
- …….

**Procedure di verifica**

*[…Si illustrano di seguito le verifiche specificatamente effettuate ai fini della valutazione della correttezza e congruità dei valori estimativi delle singole poste contabili….. A tal fine si rinvia alla guida pratica ….];*

**Commenti**

*[….Si riportano di seguito sintetiche considerazioni in merito all'esito delle verifiche svolte…].*

### *3.6 Conclusioni*

Sulla base di quanto sopra esposto, tenuto conto delle rettifiche proposte e assumendo i valori che lo scrivente ha stimato con riferimento al più probabile valore di realizzo per ciascuna delle singole poste indicate, l'attivo e il passivo sociale possono riassumersi come nella tabella che segue:

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

## 4. VALUTAZIONE DI FATTIBILITA' DEL PIANO

Alla luce delle considerazioni sopra rilevate, ai fini della valutazione di fattibilità del piano, e quindi dell'adempimento degli obblighi concordatari, lo scrivente professionista ha provveduto ad accertare quanto segue:

a) se l'attivo patrimoniale proposto alla massa concordataria sia stato correttamente identificato e quantificato;

b) se i debiti della massa siano stati adeguatamente identificati e quantificati, con corretta attribuzione del grado di privilegio;

c) se, alla luce degli elementi disponibili alla data di redazione della presente relazione e sulla base di un approccio metodologico valutativo rigorosamente prudenziale, sia ragionevole desumere che il concordato possa essere adempiuto, con sufficiente probabilità di riuscita, nei termini indicati dalla proposta; ossia se l'attivo concordatario, negli elementi costituenti sotto il profilo quali-quantitativo, si configuri con sufficiente probabilità adeguato a coprire le spese della procedura e i debiti come identificati e quantificati alla data di presentazione della proposta stessa, nei tempi ivi indicati.

Posto che gli aspetti di criticità di cui ai punti a) e b) sono già stati oggetto di analisi dallo scrivente nei paragrafi precedenti, restano da svolgere le seguenti considerazioni in materia di tempi e possibilità di realizzo degli assets.

***NOTA BENE:***

**[inserire proprie considerazioni in merito]**

Le considerazioni sopra esposte inducono lo scrivente ad esprimere un ragionevole convincimento di compatibilità dei tempi di liquidazione del patrimonio sociale con quelli di esecuzione del piano.

Si riporta nella tabella seguente il fabbisogno concordatario così come integrato e rettificato dal sottoscritto alla luce delle verifiche sopra descritte, rimandando alle stesse le differenze rilevate:

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## 5. CONCLUSIONI E GIUDIZIO DI ASSEVERAZIONE

Premesso tutto quanto sopra il sottoscritto

**VISTI**

- il piano per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo predisposto dal debitore;
- i documenti allegati alla domanda di ammissione;
- la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della "… S.r.l. in liquidazione" alla data del ……;
- lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori;
- ulteriori documenti aziendali e dati disponibili come elencato in allegato;

**ATTESTA**

***la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di concordato***

nell'ambito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui agli artt. 160 e ss. L.F. della …. S.r.l. in liquidazione" in liquidazione nei termini riassuntivi di cui alla tabella precedente.

I tempi di soddisfazione oscillano dall'immediatezza per le prededuzioni (massimo 6 mesi circa dall'omologa), fino a …. mesi per i privilegi e …….. mesi per i chirografi, salvo dilatazione dei tempi processuali allo stato non prevedibili.

In fede.

…....., …....

*Dott. …....*

# Capitolo 7

# Bozza relazione art. 160, comma 2, L.F.

**TRIBUNALE DI FIRENZE**
**Sezione Fallimentare**

---

**Società ……[*denominazione*]**

[*sede*]

Via _____-_____(FI)

Cod.Fisc. – P.Iva – Reg.Imprese Firenze _____

*****

## *RELAZIONE GIURATA*

### *EX ART 160, 2° COMMA L.F.*

*****

---

**Professionista incaricato**

_____

Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze – n. ___
Registro dei Revisori Contabili – n. ____

Via _____, ___ - [*Comune*] (__)
Tel. _____ - Fax _____
E-mail:

# PREMESSA.

Il sottoscritto ***Dott._____,*** nato a _____ il _____, con studio professionale in _____, Via _____, ___, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze (D.Lgs. 139/2005) - Sezione _ - N. ___ di Iscrizione - Titolo Professionale: *Dottore Commercialista,* nonché iscritto nel Registro dei Revisori legali dei conti al numero _____, ai sensi del D.Lgs. 27/1/92 n. 88 e del DPR 20/1/92 n. 474, con Decreto Ministeriale _____ in G.U. n. __ del _____;

***premesso***

* che la società "_____" (di seguito semplicemente _____), con sede in _____ (__), Via _____, ha presentato domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;

* che il sottoscritto ha ricevuto incarico di redigere la relazione giurata ai sensi dell' art. 160 secondo comma L.F., come da lettera di incarico del _____;

***dichiara***

- di possedere i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 28, comma 3, l.f.;
- di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi nei confronti dell'impresa debitrice, dei suoi soci, dei creditori in genere e degli altri soggetti comunque interessati all'esito della procedura;
- di non vantare crediti verso la società ricorrente per il periodo anteriore al conferimento dell'incarico;

***presenta la seguente***

***RELAZIONE***

*  *  *  *  *

# 1. CARATTERISTICHE DELLA PRESENTE RELAZIONE.

Il secondo comma dell'art. 160 L.F.., introdotto dal D.Lgs. 169/2007 consente il soddisfacimento non integrale dei creditori privilegiati in caso di incapienza dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione. *Ratio* della norma è quella di equiparare il trattamento dei crediti assistiti da cause di prelazione a quello ottenibile nell'esecuzione fallimentare.

Oggetto della presente relazione è quindi la stima del valore di mercato dei beni rientranti nel piano concordatario al fine di attestare che questo soddisfi i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

La domanda di Concordato presentata dalla società _____, si caratterizza per essere di tipo esclusivamente "liquidatorio" [*oppure "con prosecuzione dell'attività aziendale]*", *vale a dire la più classica delle cessio bonorum, con la cessioni di tutti i beni esistenti nel patrimonio della società.*

I debiti della società sono caratterizzati *da più tipologie di privilegi sia speciali sia generali.*

Pertanto, in presenza di questi ultimi, *si rende necessario che la presente relazione giurata abbia ad oggetto la totalità dei beni aziendali caduti nel concordato*, con ciò intendendo sia i *beni mobili che immobili, ma anche i crediti ed i valori finanziari*.

*****

# 2. BENI CEDUTI AI CREDITORI (*nel caso di concordato con cessione dei beni*)

I beni *aziendali ceduti ai creditori sono suddivisibili nelle seguenti categorie* [*esempio*]

- *beni: immobilizzazioni immateriali, beni immobili, beni mobili e rimanenze di magazzino;*
- *attività finanziarie: partecipazioni e titoli obbligazionari;*
- *crediti: verso soci per versamenti ancora dovuti, crediti commerciali, crediti diversi*;
- *disponibilità liquide*.
- *[….]*

## 2.1. Beni Immobili

I **beni immobili** di proprietà della società sono i seguenti:

- fabbricato ubicato nel Comune di _____, Via _____ di _____ n. __. Detto bene risulta soggetto a gravami ed in particolare privilegio speciale industriale, ipoteche volontaria e giudiziale;
- terreno [*agricolo]* di _____ mq., adiacente al fabbricato industriale, sul lato opposto della _____tale, che risulta libero da gravami.
- […]

La società proponente ha sottoposto la valutazione di detti beni all'*Arch. [geom] [ing]* _____, con Studio in _____ (__), Via _____ n. __, la quale ha redatto in data _____, una relazione di stima giurata, attribuendo un valore di € _____ all'immobile ed € _____ al terreno, e di € _____.

Il sottoscritto ha attentamente esaminato detta stima, e la fa interamente propria [*inserire altre affermazioni o critiche a seconda del caso concreto]*, considerandola qui interamente riportata,

concordando sia con le metodologie ed i criteri di valutazione adottati sia con le conclusioni raggiunte.

**2.2. Beni mobili strumentali e magazzino**

Per quanto attiene i **beni mobili**, *questi sono a loro volta così suddivisibili:*

- *macchinari, attrezzature e impianti;*
- *macchinari e impianti acquisiti in leasing;*
- *automezzi;*
- *mobili e macchine da ufficio;*
- *giacenze di magazzino;*
- *[…].*

Per i *beni mobili strumentali e le giacenze di magazzino è stato preliminarmente affidato l'incarico di redigere una stima giurata ad un tecnico estimatore scelto fra gli esperti operanti nella circoscrizione del Tribunale di _____, Sig. _____*, il quale ha provveduto all'individuazione ed alla valutazione dei beni messi a disposizione del concordato.

[*inserire commenti e proprie osservazioni sulla stime effettuata dal perito a seconda del caso concreto]*

**2.3. Attività finanziarie**

Venendo a trattare delle **attività finanziarie** offerte ai creditori, queste comprendono:

a) *partecipazioni;*
b) *titoli obbligazionari.*
c) *[…]*

Riguardo alle **partecipazioni**, lo scrivente ha operato le seguenti verifiche:

a) e*same degli statuti degli enti/società partecipati, allo scopo di verificare se sia previsto il rimborso della quota nell'ipotesi di messa in liquidazione o assoggettamento a procedura concorsuale da parte del socio/associato;*

b) *esame dei bilanci delle società partecipate per appurare possibilità di utile liquidazione della quota, perlomeno in tempi ragionevoli.*

Il sottoscritto ha provveduto pertanto a stralciare completamente il valore delle *partecipazioni per le quali non vi è la possibilità di rimborso delle quote*, nonché quelle per le quali non si reputa possibile ottenere la liquidazione delle stesse.

Le rimanenti sono valutate in via prudenziale al valore nominale e precisamente:

- ALFA SPA € _____;
- BETA SRL € _____;
- […. ]

**2.4. Crediti**

Venendo a trattare dei **crediti**, occorre rilevare che tale categoria dell'attivo risulta composta da una pluralità di posizioni:

- crediti verso soci per quote di capitale per € _____;
- portafoglio posto all'incasso (non anticipato) per € _____;
- portafoglio posto all'incasso ed anticipato per € _____;
- portafoglio (cambiali tratte) ceduto a fornitori per € _____;
- crediti v/clienti per € _____;
- crediti diversi per € _____;
- cauzioni pari a €_____.
- […]

[*inserire la descrizione delle singole voci con stima del loro valore di realizzo]*

**2.5. Disponibilità liquide**

Infine, le **disponibilità liquide** *vengono valutate al valore nominale e risultano costituite da*:

- saldo cassa per € ____;
- depositi su:

- conto n. _____ presso _____ per € _____:
- conto corrente estero n. _____ per € ___;
- [….. ]

I saldi bancari riportati nella domanda di concordato corrispondono alla situazione contabile della società al _____ e sono stati verificati con la corrispondente documentazione bancaria, con riferimento alla medesima data.

# 3. CONCLUSIONI.

A conclusione della disamina relativa alle poste attive, lo scrivente presenta di seguito il prospetto riepilogativo delle stesse:

**a. Categorie di beni e valori stimati in caso di concordato e in caso di liquidazione**

| **Categoria** | **Dettaglio** | **Stima realizzo nel concordato** | **Stima realizzo in caso di liquidazione[62]** |
|---|---|---|---|
| **Beni** | • Bene immobile, oggetto di ipoteca<br>• terreno agricolo<br>• beni mobili<br>• beni mobili oggetto di locazione<br>• giacenze di magazzino<br>• […]<br>totale | | |
| **Attività finanziarie** | • Partecipazioni<br>• titoli obbligazionari oggetto di pegno<br>• […]<br>totale | | |

[62] Nelle imprese commerciali in stato di insolvenza per liquidazione si intende quella realizzata nella procedura fallimentare

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Crediti** | • crediti verso soci per versamenti dovuti<br>• crediti commerciali<br>• crediti diversi<br>• […]<br>• **Totale** | | |
| **Disponibilità liquide** | • Cassa e banche<br>• […] | | |
| | **Totale** | **X** | **Y** |

**b. Soddisfazione dei creditori in caso di gestione concordataria**

In caso di gestione concordataria la soddisfazione dei creditori risulta dalla seguente tabella.

| **Prospetto gestione concordataria** | | |
|---|---|---|
| | | |
| **classi creditori** | Credito vantato | Credito soddisfatto |
| Spese procedura concordataria<br>Debiti v/prestatori di lavoro subordinato<br>Debiti v/professionisti<br>Debiti v/imprese artigiane<br>Debiti v/enti previd. e assistenziali<br>v/erario<br>Debiti chirografari<br>Debiti postergati | | |
| TOTALE | | X |

**c. Soddisfazione dei creditori in caso di liquidazione**

In caso di gestione liquidatoria, tramite il fallimento, la soddisfazione dei creditori risulta dalla seguente tabella.

| **Prospetto gestione liquidatoria** | | |
|---|---|---|
| | | |
| **classi creditori** | Credito vantato | Credito soddisfatto |
| Spese procedura fallimentare<br>Debiti v/prestatori di lavoro sub.<br>Debiti v/professionisti<br>Debiti v/imprese artigiane<br>Debiti v/enti previd.-assistenz.-v/erario<br>Debiti chirografari<br>Debiti postergati | | |
| TOTALE | | **Y** |

***

Da quanto sopra lo scrivente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 160, comma secondo, l.f.,

***attesta (VEDI NOTA)***

*che il piano concordatario proposto dalla società XY, pur non riconoscendo la soddisfazione integrale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ne prevede la soddisfazione in misura* ***non inferiore*** *a quella realizzabile in caso di liquidazione e che il trattamento stabilito per ciascuna classe* [nel caso ce ne fossero] *non ha avuto l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.*

Data _____

Firma _____

* * * *

**VERBALE DI GIURAMENTO DI RELAZIONE**

L'anno _____(_____) e questo dì _____ ( _____ ) del mese di _____, in _____, davanti al _____ compare il

_____, nato a _____ il _____ con studio in _____ Via _____, il quale chiede di asseverare con giuramento la relazione che precede.-

Ammonito ai sensi di legge, lo stesso giura, ripetendo la formula: "Giuro di aver bene e fedelmente proceduto all'incarico affidatomi e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità".-

Letto, confermato e sottoscritto.-

(IL PERITO) (IL CANCELLIERE)

(IL GIUDICE DI PACE)

Nota: l'art. 160 – 2° comma – L.F. – prevede alla lettera che il professionista si limiti ad indicare il valore di mercato. La relazione quindi potrebbe concludersi senza quest'attestazione ma solo con la semplice indicazione del valore.